SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

108ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze . . . . . *Pag.* 5140

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 5139

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 5139

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 5139

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 5140

Presentazione di relazione 5140

Votazione e approvazione:

« Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » **(510)** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

PRESIDENTE 5144, 5151
ANTONICELLI 5155
BARBARO, *relatore* 5145, 5158
* DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 5147
MINNOCCI 5151
PECORINO 5154
PINTO 5156
PREMOLI . . . . . *Pag.* 5153
TERRACINI 5148

« Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento » **(368)** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

PRESIDENTE 5162, 5166
ARTIOLI 5164
BUCCINI 5162
MAZZOLI, *relatore* 5162, 5166
PISTOLESE 5163
VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 5162

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 5180
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 5180

PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE AUGUSTO DE MARSANICH

PRESIDENTE 5144
BERGAMASCO, *Ministro senza portafoglio* . . 5144
NENCIONI 5141

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 febbraio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

BALBO. — « Ulteriore proroga delle prov videnze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (914).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Aumento da lire 10 miliardi a lire 20 miliardi del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (915);

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli investimenti (BEI) » (916);

dal Ministro del tesoro e dal Ministro degli affari esteri:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » (917);

dal Ministro della difesa:

« Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri » (918).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (748);

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario per la gestione degli acquedotti lucani » (606), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del per-

sonale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituita in enti ospedalieri » (770), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BALDINI e MAZZOLI. — « Istituzione del Ministero della gioventù, della famiglia e del " tempo libero " » (258), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ZUGNO ed altri. — « Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » (683). previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

SMURRA ed altri. — « Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (829), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

LEGGIERI. — « Norme sulla informazione medico-scientifica riguardante i prodotti farmaceutici » (765), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) *e 11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

FERMARIELLO ed altri. — « Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti » (728), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), il senatore Mazzoli ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento » (368), del quale la Commissione stessa ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli.

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 20 febbraio 1973, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3, comma primo, del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, sul trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media, e dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, sul nuovo trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media, nella parte in cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria

della retribuzione risultante dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, così come modificato dallo stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, anzichè stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore. (Sentenza n. 10 del 6 febbraio 1973) (*Doc.* VII, n. 25);

dell'articolo 25, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nella parte in cui dispongono che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gli incaricati interni e al 38 per cento per gli incaricati esterni, anzichè stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore. (Sentenza n. 11 del 6 febbraio 1973) (*Doc.* VII, n. 26).

I predetti documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Per la morte dell'onorevole Augusto De Marsanich

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, Augusto De Marsanich non è più. Il tempo non potrà certo distendere un velo su circa 60 anni di intensa attività generosamente offerta alla comunità nazionale. Non potrà appannare il puro cristallo della sua parola, parola suadente e talvolta aggressiva, nè disperdere i tesori spirituali che profuse nel corso di tutta la sua vicenda umana. Sessant'anni dedicati all'assolvimento di un mandato, in un arco di coerenza tra pensiero e azione, di armonia nelle diverse fasi temporali. Certo in un mondo incoerente, paradossale e critico è raro verificare uguale esempio. Non è retorica, sono veramente profondamente commosso.

Vorrei trovare parole adatte per potervi rappresentare, sia pure in una rapida sintesi, la sua luminosa opera e rievocare in quest'Aula il suo pensiero, i lineamenti del suo volto assorto, pensoso, severo, che invano ancora oggi, incosciamente talvolta, ricerchiamo in quest'Assemblea, alla sede del partito, nel vuoto che ha lasciato entro ciascuno di noi.

Interventista intervenuto, tempra di combattente, nelle lotte dalle quali uscì vittorioso, nelle vicende nelle quali vide la temporanea eclissi dei suoi ideali, indomito e sereno sempre in una lotta talvolta di proporzioni apocalittiche dalle quali uscì fiero per il dovere compiuto, il suo pensiero rimase rivolto sempre al bene superiore della nazione.

Nell'opera paziente del quotidiano lavoro, di fronte a scelte irreversibili, definitive, portava con sè, come artefice della sua giornata terrena, la dote inconfondibile, al di sopra del mutar della cronaca e del fluire della storia, della sua dirittura morale, della sua generosità nella dedizione: un impegno di fedeltà a una consegna che ne ha condizionato l'intera esistenza.

Nel corso di lotte e sacrifici ebbe la singolare ventura di vedere sempre trionfare gli ideali nei quali profondamente credette e cui dedicò l'intera sua vicenda umana.

Augusto De Marsanich nacque a Roma il 13 aprile 1891, iniziò la sua attività come giornalista, profondo conoscitore di problemi economici e sociali, dotato di vasta cultura umanistica particolarmente nelle discipline storiche e filosofiche che coltivò sempre approfondendo continuamente problemi e conoscenza in tutto l'arco della sua esistenza. Interventista, ripeto, partecipò come combattente alla grande guerra 1915-18 facendo interamente e in umiltà il suo dovere. Al ritorno dalle trincee della guerra vittoriosa, nella frattura morale degli anni '20, fu tra i primi a promuovere il movimento di riscossa nazionale. Nella sua milizia politica, nel Partito nazionale fascista, si dedicò attivamente all'organizzazione sindacale dei lavoratori. L'esercizio del sindacalismo attivo fu certo la sua vera vocazione, la ragione d'essere che permeava la sua azione politica. In esso profuse i tesori della sua esperienza, delle sue

meditazioni storiche, filosofiche, sociologiche. Fu capo dell'ufficio sindacale del partito e poi presidente della Confederazione nazionale dei lavoratori del commercio. In tale sua veste fu componente della delegazione italiana al *Bureau international du travail* presso la Società delle Nazioni. Fu deputato, onorevoli colleghi, nella 28ª e 29ª legislatura e consigliere nazionale nella 30ª legislatura. Dal 24 gennaio 1935 fu chiamato alla carica di sottosegretario al Ministero delle comunicazioni. Era stato nominato nel dicembre 1934 vice presidente della corporazione costruzioni edili. Restano di lui memorabili taluni interventi alla Camera dei deputati e al Consiglio nazionale delle corporazioni, nel corso dei quali precisò alcuni princìp: rivoluzionari della dottrina corporativa. Espresse, perfezionò e approfondì un originale concetto dello Stato. Della dottrina corporativa, fu antesignano nella sua evoluzione, antivedendone gli sviluppi sotto i nuovi aspetti della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e della collocazione delle associazioni sindacali dotate di personalità giuridica al governo dell'economia.

Per la seconda volta dunque in buona sostanza la sua opera fu coronata dalla meridiana luce della vittoria. Furono sue consuete tribune la stampa, la piazza e il Parlamento.

Ha lasciato opere di carattere storico e saggistico. Collaborò e diresse settimanali, quotidiani ed effemeridi. Fu artefice dell'unificazione delle mutue aziendali, da cui scaturì l'INAM e ne fu il primo presidente. Recentemente, nel ventennale, all'INAM hanno commemorato ed esaltato la sua opera.

Nell'ora tragica della frattura morale, politica e militare che divise gli italiani, con il pensiero sempre rivolto ad un arco ideale di riconciliazione nazionale, con lo spirito aderente alla fedeltà ad una consegna ideale, immanente, aderì alla Repubblica sociale italiana.

Ricoprì importanti compiti nel settore economico. Fu nominato commissario del Banco di Roma e dell'Alfa Romeo. Dopo i noti avvenimenti che non fiaccarono certo nè la sua fibra nè il suo animo, riprese il suo posto di combattimento nelle nuove battaglie rinnovatrici, nella stessa trincea, contro la disgregazione morale e civile.

Aderì sin dall'inizio al Movimento sociale italiano portando il suo contributo all'elaborazione dei princìpi e delle direttive della politica sociale del partito. Con la sua parola nitida, chiara, suadente indicò nella promozione sociale il fine istituzionale, l'essenza dello Stato, precisando nella sintesi tra la componente nazionale e la componente sociale il superamento del classismo, ritenuto sterile ed eversivo.

Concepì così e tracciò le linee dello Stato nazionale del lavoro, ancora contenuto, anzi riaffermato nella sua antica essenza e nella sua rinnovata validità, nel nuovo statuto approvato dal decimo congresso nazionale del Movimento sociale italiano, primo congresso della Destra nazionale, al quale De Marsanich, ultimo atto della sua vita, sofferente, ma con la mente lucida, inviò un commovente messaggio spronandoci a continuare sulla luminosa via tracciata.

Voglio ricordare a questo punto le parole della mozione letta da De Marsanich al primo Congresso nazionale del partito, tenuto a Napoli, che si ricollega idealmente al viatico che dal letto di morte ci spronava alla vita ed al rinnovamento.

Questo messaggio umano, civile e politico dovrebbe invitare alla meditazione non solo noi, ma tutti coloro che sono pensosi delle sorti dello Stato al di sopra e al di fuori delle divisioni politiche: « Non rinnegare e non restaurare... lanciare un ponte tra le generazioni che il dramma della guerra civile ha diviso... esigere che la Nazione sia ricondotta al suo rango di dignità e onore... lottare con tutti i mezzi legali per l'abolizione delle leggi eccezionali... L'idea forza, l'idea guida del Movimento sociale italiano è l'idea corporativa, a tale idea si ispira la dottrina dello Stato nazionale del lavoro che è sociale e non socialista, nazionale e non nazionalista ».

Agli inizi del 1950, dopo il convegno di Lucca, fu nominato segretario nazionale del partito, carica che assunse e tenne con prestigio e capacità altissimi fino alla fine del 1954, quando fu acclamato presidente, carica

che ha trasformato, tenendola con umile dignità, amore e senso di responsabilità, in vertice morale del partito. La sua segreteria ricorda le persecuzioni ideologiche e politi che, le sospensioni di manifestazioni di propaganda e culturali e il clamoroso divieto di celebrare il terzo congresso nazionale di Bari che avrebbe dovuto svolgersi dal 2 al 4 novembre. La sua protesta, la sua volontà, il suo equilibrio, il suo senso delle proporzioni e delle cose fecero superare al partito momenti veramente difficili.

De Marsanich ebbe ancora una volta la soddisfazione morale del superamento vittorioso di una lotta politica. Sorsero la CISNAL, il Fronte universitario di azione nazionale, l'apparentamento con i monarchici nella prospettiva di una nuova dimensione; seguirono incoraggianti successi elettorali che si richiamano idealmente al 13 giugno 1971 e al 7 maggio 1972. Nel 1953 veniva eletto deputato, rientrava così nell'Aula di Montecitorio dove gli atti parlamentari possono testimoniare del contributo della sua presenza, della sua intelligenza, della sua passione, del suo disinteresse, della sua parola incisiva, delle sue sferzanti interruzioni in repliche, della sua tempra infine.

Fu chiamato anche al consiglio comunale di Roma, dove tenne la carica di capogruppo; fu rieletto deputato nella circoscrizione di Roma il 25 maggio 1958 e successivamente il 28 aprile 1963. Fece parte attiva della Commissione permanente esteri in tutto l'arco della sua vita parlamentare. Nel 1968 veniva eletto senatore ed avemmo noi l'onore di averlo prodigo di suggerimenti e di affetto; volle far parte ancora della Commissione esteri. Ascoltando e rileggendo oggi i suoi interventi ci convinciamo ancora una volta come De Marsanich pertecipò al Governo della cosa pubblica alieno da particolarismi, facendo della propria esistenza una missione che nella buona e nella cattiva sorte obbediva a princìpi etici che miravano solo a soddisfare gli interessi della comunità nazionale. Così nella sua attività giornalistica, dal « Lavoro fascista » al « Popolo d'Italia », dal « Giornale di Genova » a « Rataplan », dal « Secolo d'Italia » al « Popolo italiano », ogni suo scritto era illuminante. Come direttore di « Lotta politica » poi, negli anni suoi maturi, negli anni della sintesi, scendeva all'essenza storica dei fatti; era la tradizione che si rivolgeva al futuro.

La Destra nazionale — non posso dimenticarlo, onorevoli colleghi — e gli ultimi successi elettorali del partito ebbero in un suo indimenticabile discorso un responsabile preannuncio. Interprete e critico della politica estera italiana, vedeva tutto in un arco non certo nazionalistico, ma profondamente nazionale, in un ambito europeo, mondiale; la sua azione si irradiava in una dinamica diretta alla catarsi della patria in una nuova dimensione europea, mondiale e umana.

Infine quando difendeva le famiglie dei caduti, la memoria dei caduti, quando propugnava i diritti dei combattenti, collocava le sue difese su un piedistallo etico, nazionale e umano. Fu autorevole interprete ed appassionato delle esigenze, delle fortune, dei dolori, delle speranze di un popolo, di generazioni di italiani. Quando difendeva nei due rami del Parlamento i diritti della nazione soggiogando con la sua ardente parola le coscienze più sopite, era spinto da un orgoglio interiore e da una profonda esteriore umiltà verso le istituzioni e verso gli uomini. Costantemente nella sua prudenza, pur coraggiosa, volgeva il pensiero al destino delle giovani generazioni verso le quali nutriva tanto affetto perchè poneva in loro la speranza della resurrezione della patria in una visione storicistica senza confini.

Egli non è più; rimangono i giornali, le sue opere di saggista, di umanista, di storico: emerge viva la sua personalità, il suo carattere, la sua virtù; rimane soprattutto a noi il suo esempio e il grave compito di portare a termine il suo sacrificio nel solco che egli ha tracciato.

Ha avuto la grande ventura di vincere tutte le sue battaglie: la battaglia interventista, il combattimento della grande guerra coronato dalla luce meridiana di Vittorio Veneto, la riscossa nazionale che lo portò, in umiltà, al potere per tanti anni, le battaglie sindacali che lo videro a Roma e a Ginevra alla testa della Confederazione nazionale dei lavoratori del commercio e al Consiglio nazionale delle corporazioni, dopo le amarezze e

le sofferenze di un periodo oscuro alla testa di un partito che, dopo anni di impari lotte, vede dilatarsi i consensi, la dimensione, la rappresentatività nel comandamento da lui dettato: non rinnovare, non restaurare, cui il decimo congresso aggiunse « rinnovarsi » per le vittorie future.

Ha preservato l'anima senza contaminazioni in un momento in cui il compromesso sembra l'arma accettata; non consentì mai deviazioni, non conobbe cupidigie, rifiutò favori. È morto povero. Il Poerio lasciò una lettera testamento al suo caro figlio (lettera che animò i suoi grandi discepoli, dal Pessina al Tarantini) che veniva tenuta come un comandamento e che mi ricorda tanto il nostro indimenticabile Augusto. Scriveva al figliolo: « Nella mia eredità non troverai ricchezze ma nell'istoria della mia vita rinverrai la più grande delle ricchezze per un figliuolo amorevole, la prova, più luminosa, che il di lui padre volle il pubblico bene, soffrì sempre per averlo voluto e sempre innocentemente fino all'estremo sacrificio della vita ».

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa con sincera partecipazione al ricordo dell'onorevole Augusto De Marsanich, che per quattro legislature — anche quale massimo moderatore del Movimento sociale italiano — ha avuto un ruolo di rilievo nella vita del Parlamento della Repubblica, dal 1953 al 1968 come deputato e dal 1968 al 1972 come senatore.

Al Senato Augusto De Marsanich seppe portare un contributo di attiva e colta partecipazione. Sia in Aula che nella Commissione affari esteri, con convinto fervore e, al tempo stesso, con pacatezza e misura, espresse il pensiero della sua parte politica sui maggiori problemi della vita nazionale. È nel ricordo di tutti la particolare attenzione che egli portò ai problemi concernenti la posizione e le relazioni internazionali dell'Italia, con sincera e viva preoccupazione di incoraggiare la tutela, in ogni momento, di tutti i giusti interessi del popolo italiano.

Il Senato, nel ricordare le doti umane ed intellettuali e la figura serena e riservata del collega, rinnova alla sua famiglia, al Gruppo parlamentare del MSI-Destra nazionale ed agli elettori del collegio di Roma II, che lo inviarono quale loro rappresentante nel Senato, l'espressione del suo sentito cordoglio.

B E R G A M A S C O , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo si associa al cordoglio del Senato per la scomparsa dell'onorevole Augusto De Marsanich che ha chiuso in questi giorni la sua lunga e operosa giornata. Noi tutti ricordiamo con rimpianto il collega che, durante tanti anni, ha dato al Senato e al Parlamento italiano il contributo della sua vivace intelligenza, della sua lunga ed ampia esperienza, della sua dedizione al bene pubblico, sicchè la sua scomparsa ci lascia tutti rattristati e commossi.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » (510)
(*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico », per il quale è stata deliberata l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ai sensi del Regolamento, hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo; l'Assemblea dovrà procedere alla votazione del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R B A R O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Consiglio superiore di sanità discusse ed approvò in data 3 dicembre 1966 un documento relativo ai danni prodotti alla salute dell'uomo dall'uso del fumo e alle misure idonee a prevenire o a limitare al minimo i danni e le conseguenze. Il documento in questione era stato preceduto da analoga determinazione espressa in data 28 ottobre 1964 e dal parere comunicato in data 14 dicembre 1965 dallo stesso Consiglio superiore della sanità con i quali furono ribadite le ragioni per tutelare la salute pubblica dal fumo. Tali ragioni erano suffragate da indiscussi accertamenti e da acquisizioni di ordine medico-biologico circa i danni prodotti dal fumo sia direttamente ai fumatori che ai non fumatori costretti ad inalare aria ad alte concentrazioni di prodotti della combustione del tabacco in luoghi chiusi o a scarsa aerazione.

Giova ricordare che il problema in discussione oggi ha costituito già per il passato occasione di proposte di legge in Parlamento: nel 1963 venne discusso ed approvato un disegno di legge tendente a vietare la reclamizzazione dei prodotti destinati al fumo; un'iniziativa legislativa analoga a quella odierna, presentata al Senato nel 1962, decaduta per lo scioglimento delle Camere e avanzata dai senatori Terracini e Alberti, tendeva a stabilire il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo. Analoga sorte, per lo scioglimento del Parlamento, subì un'altra iniziativa legislativa dell'onorevole Usvardi. Su tutte queste iniziative i Ministri della sanità dell'epoca avevano sempre espresso parere favorevole.

Il disegno di legge oggi in esame riguarda in particolare il divieto di fumare in determinati locali pubblici e su mezzi di pubblico trasporto in modo, come dianzi detto, da limitare le occasioni di fumare per i fumatori e soprattutto proteggere i non fumatori dall'aspirazione di aria a forte concentrazione di prodotti della combustione di tabacco fumato da altri. Il testo approvato dalla 12ª Commissione del Senato in sede redigente ripropone l'iniziativa presentata nella passata legislatura e approvata con emendamenti al Senato il 19 novembre 1971.

Senza ripetere i particolari di ordine medico circa i rapporti tra salute e fumo — sufficientemente trattati, spero, in sede di Commissione e quindi noti a tutti — desidero ricordare soltanto che al congresso mondiale sul fumo, tenutosi a Londra nel 1971 con la partecipazione direi universale del mondo scientifico, fu da tutti accettata la tesi secondo la quale il fumo sia da ritenersi alla base dell'insorgenza di molte malattie e soprattutto sia da considerarsi quale fattore rischio di grande importanza per quanto riguarda le malattie coronariche e quindi le morti improvvise. Del pari universalmente accettato è il rapporto tra il fumo e alcune forme di tumori maligni, in modo particolare i tumori dell'apparato respiratorio.

Desidero fare un altro brevissimo accenno di ordine medico che, a mio giudizio, riveste una grande importanza sociale. Un ruolo estremamente negativo viene svolto dal fumo in rapporto al prodotto del concepimento. Infatti si è dimostrato che il fumo determina una riduzione della crescita del feto con conseguente abbassamento ponderale alla nascita e con relativo aumento della frequenza della pramaturità. Le ricerche epidemiologiche eseguite in tale senso hanno dimostrato che maggiore è il numero dei nati morti e di morti nel primo mese di vita tra i figli di madri fumatrici che hanno fumato durante la gravidanza.

Quindi smettere di fumare o ridurre la possibilità di inspirare aria a forti concentrazioni dei prodotti della combustione di tabacco in ambienti chiusi da parte anche dei non fumatori comporta una riduzione di questi rischi.

Sorvolando sulle statistiche, alle quali abbiamo largamente fatto cenno in sede di Commissione, per i non fumatori o per coloro che non siano costretti ad inalare aria con grosse concentrazioni dei prodotti di combustione del tabacco, scaturisce la panoramica di una più concreta prospettiva di liberazione dai numerosi fattori di rischio che il fumo comporta. Si tratta quindi di una risposta responsabile e documentata per quanti ancora, seppure ve ne siano, dubitano dell'azione deleteria del fumo.

Tornando adesso al disegno di legge in esame, è ben vero che con norme restrit-

tive è possibile ridurre una forma di costume ormai così diffuso in larghissima parte della società nazionale, per cui riteniamo al riguardo che sia collateralmente necessaria anche un'opera di educazione sanitaria e civica a tutti i livelli (scuole, luoghi di lavoro e di riunione); tuttavia resta fermo il principio dello Stato che ha fra i suoi compiti fissati dalla Costituzione quello di tutelare la salute dei cittadini, per cui è giustifica l'introduzione di norme limitative del fumo perchè vengano soprattutto protetti i non fumatori dall'inspirazione di fumo di tabacco prodotti da altri.

Tale considerazione diventa indispensabile ove si pone mente ai locali chiusi nei quali si determina in breve tempo, per sovraffollamento, un'elevata concentrazione dei gas emessi col fumo, gas che provocano un aumento dell'inquinamento dell'aria con conseguenze dannose sulla salute anche dei non fumatori. Da ciò deriva la motivazione del disegno di legge in esame, per cui è doveroso oltretutto dare atto al Governo di una determinante volontà di regolamentazione di questo delicato settore della vita sociale, anteponendo gli interessi generali a quelli settoriali o particolari, siano essi anche di carattere economico.

È da aggiungere ancora che il nostro è l'unico paese in Europa ove non sia stata introdotta una legislazione di regolamentazione in tema di fumo nei locali pubblici. Al fine di eliminare siffatta carenza legislativa è stato predisposto dal Governo il disegno di legge al nostro esame, composto di 13 articoli, fra i quali merita una citazione particolare, a giudizio del relatore, l'articolo 3 che prevede la deroga dal divieto del fumo per quei locali pubblici che siano provvisti di idonei impianti di condizionamento e di ventilazione che funzionano con continuità e siano tali da assicurare il completo e totale rinnovamento dell'aria.

La citazione particolare e l'emendamento aggiuntivo « impianti di condizionamento o di ventilazione » hanno lo scopo di evidenziare l'intendimento del legislatore di assicurare la continuità funzionale anche di quei piccoli cinema e locali di periferia nei quali affluisce il cittadino meno abbiente e la gran massa dei lavoratori. Questi locali con spesa relativamente modica, come comporta l'installazione di un impianto di ventilazione, altrettanto funzionale per gli scopi che la legge si prefigge ed efficacissimo per la diluizione dei prodotti della combustione del fumo, potranno così continuare a rendersi portatori di quel messaggio sociale oggi così giustamente richiesto, senza doversi sobbarcare a spese che, se ingenti, non ne permetterebbero la sopravvivenza.

Altra conseguenza importantissima di questo disegno di legge deriva dal fatto che pubblicizzando l'argomento, cogliendo l'occasione per pubblicizzarlo sempre di più, si cerchi di conseguire un risultato che dovrebbe essere preminente e cioè quello della limitazione del fumo soprattutto tra i giovanissimi. Certamente, onorevole Presidente, non ho la pretesa di affermare che il disegno di legge in discussione sia perfetto più di quanto non possano essere le cose umane; tuttavia credo che debba essere visto come la testimonianza di un impegno per la formazione di quell'autodisciplina e di quel rispetto per i non fumatori richiesti da una società come quella italiana nella quale certi obiettivi in fatto di costume di civile convivenza non possono, per varie ragioni storiche, per retroterra culturali differenti, per ragioni psicologiche, essere conseguiti senza una certa gradualità. Ecco le motivazioni positive, a mio giudizio, del disegno di legge in esame. Credo che pur nei suoi inevitabili limiti, anche per la difficoltà della materia stessa in discussione, questo disegno di legge debba inserirsi non solo in un quadro di iniziale lotta contro il fumo ma anche nel quadro di una vera, prima, iniziale azione di medicina preventiva che deve proteggere i fumatori ma soprattutto i non fumatori. In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra un disegno di legge valido nelle sue motivazioni e nelle sue articolazioni, che certamente concorrerà ad allineare l'Italia agli altri paesi più progrediti e verrà, anche se in minima parte, a creare una prima presa di coscienza per i grandi problemi ecologici che rischiano di travolgere l'umanità, come in maniera molto incisiva spesso è stato sottolineato dal Pre-

sidente della nostra Assemblea. Per tali motivi, onorevoli senatori, vi invito a dare voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità.

* D E L O R E N Z O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi pubblici di trasporto, sottoposto oggi al vostro esame, vuole costituire un elemento di rafforzamento degli interventi nel settore della medicina preventiva e costituisce il messaggio di civiltà di una società moderna, evoluta e rispettosa delle esigenze e degli interessi della collettività.

La relazione che accompagna il disegno di legge, le dichiarazioni ampie e approfondite del relatore, in Commissione prima, ed oggi in Aula, e le dichiarazioni del Governo in sede di Commissione hanno motivato largamente il significato ed il valore della legge sul divieto del fumo.

Ritengo tuttavia opportuno anche in questa sede, a nome del Governo, sottolineare alcuni aspetti del provvedimento, di grande importanza sociale e sanitaria. Sono a tutti voi noti i danni provocati dal fumo ed è nota soprattutto la sua nocività sia nel determinare malattie cardiovascolari sia nel porsi come causa primitiva dei tumori che colpiscono l'apparato respiratorio. Le recenti acquisizioni scientifiche hanno indicato nel fumo delle sigarette una delle cause che favoriscono anche l'insorgere dell'arteriosclerosi e dei tumori delle vie urinarie. Limitare i danni originati dal fumo vuol dire perciò compiere un intervento a difesa della salute e quindi un intervento di medicina preventiva. Secondo i dati più recenti forniti dall'Organizzazione mondiale di sanità nei 29 paesi economicamente più avanzati, il 39 per cento dei maschi, tra i 25 ed i 65 anni, muore in un anno per una malattia cardiovascolare ed il 25 per cento per una cardiopatia ischemica. Le cifre corrispondenti per quanto riguarda le donne della stessa età tra le quali la percentuale di fumatrici è minore, sono rispettivamente del 33 e del 14 per cento. Se si considera che alla nascita la speranza media di vita è di 67 anni per l'uomo e di 74 per la donna, risulta che il 39 per cento degli uomini ed il 33 per cento delle donne muoiono prematuramente per una malattia cardiovascolare.

In questi anni abbiamo partecipato all'ampio dibattito sui danni derivanti dalla modifica dell'ambiente naturale per l'inquinamento dell'atmosfera e su quelli causati dal fumo. Consentire ancora il fumo nei locali e nei mezzi pubblici di trasporto vuol dire perciò continuare a permettere che ambienti chiusi si trasformino, per la presenza di fumatori, in ambienti la cui atmosfera fortemente inquinata è oltremodo dannosa.

Secondo una recente indagine nel nostro paese esistono circa 500.000 soggetti affetti da tumori, due milioni e mezzo da bronchite cronica, 900.000 da cardiopatie ischemiche. È evidente come per far fronte a questa situazione sia necessario che l'intervento medico si realizzi sempre più a monte del verificarsi dell'evento morboso. A questo principio si ispira appunto il divieto di fumare nei locali e nei mezzi pubblici. Esso cioè difende la collettività e gli stessi fumatori dai danni che arreca il fumo. Provvedimenti analoghi sono stati del resto già adottati in tutti i paesi civilmente più avanzati per cui il disegno di legge in esame colma un vuoto legislativo ancora esistente nel nostro paese.

Siamo consapevoli che la nuova legge avrebbe potuto ripercuotersi negativamente in un settore già provato qual è quello dei locali pubblici cinematografici e teatrali. Il Governo ha ritenuto di tener conto delle istanze degli esercenti e degli operatori del suddetto settore attraverso l'inserimento dell'articolo 3, opportunamente emendato, che prevede la non osservanza del divieto in quei locali provvisti di un impianto di condizionamento d'aria a funzionamento continuo il quale assicuri la realizzazione e il mantenimento delle condizioni termiche igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.

Certamente l'approvazione di tale articolo riduce parzialmente la portata della nuova legge, ma è anche vero che il provvedimen-

to, ad un esame globale, si rivela efficace contemperando le esigenze della collettività, quelle individuali e quelle di un importante settore dell'economia del paese.

la legge stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi di pubblico spettacolo (e da questo punto di vista è soltanto estensivo di un divieto che già sussiste, per motivi di sicurezza, nei principali locali teatrali del paese), sui mezzi di pubblico trasporto, estendendo cioè il divieto che già esiste per i mezzi pubblici urbani di alcune città a tutti i mezzi pubblici, treno compreso; ed inoltre il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nelle sale da ballo, nelle sale corse, nelle accademie e nei locali di pubblica riunione. La legge affida alla responsabilità dei conduttori dei locali e dei promotori delle pubbliche riunioni il rispetto della norma sul divieto di fumo e fa ad essi obbligo di esporre in posizione visibile cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Il controllo degli impianti è affidato alla commissione permanente di vigilanza, che ha appunto il compito di vigilare sulla corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria. Qualora tali impianti dovessero risultare carenti, verrà sospesa l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare, indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di persistente violazione ad una corretta conduzione degli impianti di condizionamento, il prefetto potrà revocare, su proposta del medico provinciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare.

Il disegno di legge prevede sanzioni a carattere pecuniario per i trasgressori, aderendo alla tendenza legislativa in atto che attribuisce un valore nuovo agli istituti di conciliazione amministrativa, evitando così il ricorso al processo penale, e prevede altresì sanzioni pecuniarie anche per i gestori dei pubblici locali che incorrano in violazioni degli obblighi loro imposti. Il disegno di legge stabilisce che i proventi delle sanzioni vengano versati al Ministero della sanità per essere destinati all'erogazione di contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia.

Il fine altamente sociale al quale vengono destinate le somme provenienti dalle pene pecuniarie per la trasgressione della legge sul divieto di fumare nei locali e nei mezzi pubblici, costituisce un ulteriore e valido motivo per valutare il provvedimento come estremamente rilevante ai fini della tutela della collettività.

A conclusione, occorre poi sottolineare che il Governo ha voluto evitare che un'immediata applicazione della legge potesse creare un trauma economico per gli esercenti e ha perciò disposto che l'entrata in vigore si abbia sei mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

È per questi motivi che il Governo chiede l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Onorevole Presidente, sono stato incaricato dal Gruppo comunista di annunciare la sua astensione dal voto su questo disegno di legge che si presenta con un titolo tanto suadente e ingannevole. Ed è proprio per questo giudizio sul titolo che il Gruppo comunista ritiene di dover assumere l'atteggiamento che ho or ora annunziato, il quale forse può aver sollevato un certo stupore in coloro che sanno come undici anni or sono — assai prima che dagli alti banchi del Governo e dai Gabinetti ministeriali ci si accorgesse di tutte le orribili e spaventose cose che in questo momento il rappresentante del Governo ci ha esposto a giustificazione di questa iniziativa legislativa — io presentai un disegno di legge sulla stessa materia, che aveva però, a quanto pare, il difetto o il vizio di essere molto serio e molto responsabile.

Posto il problema, proponevo infatti che lo si risolvesse senza margini, senza frange, senza titubanze, senza eccezioni, senza aprire volontariamente varchi perchè un nume-

ro non calcolabile di cittadini potesse a questa legge non inchinarsi. Proprio per questi motivi il mio progetto venne però ignorato. Presentato la prima volta nella terza legislatura, nel 1962, successivamente nella quarta nel 1964 e una terza volta nella quinta nel 1969, finalmente l'onorevole Mariotti, allora ministro della sanità, se ne accorse e, non direi che lo fece proprio, ma comprese che non era più decentemente possibile in un paese civile trascurare il problema che avevo proposto e del quale avevo formulato una soluzione.

Ciò evidentemente portò molti a credere che comunque, in qualunque forma o redazione un testo analogo fosse poi giunto al voto del Senato, io e il mio Gruppo lo avremmo approvato. Il fatto si è che non riconosco nell'attuale testo quel mio progetto: anzi voglio dichiarare che ne misconosco anche la più lontana e approssimativa paternità, poichè l'attuale disegno di legge, come dirò rapidissimamente, signor Presidente, mi sembra un povero mostriciattolo portato al parto perchè bisognava salvare comunque l'apparenza, ma destinato a non avere che vita infelice e travagliata.

La mia proposta era seria, ho detto. Allorquando infatti si riconosce che il fumo comporta tutte quelle conseguenze dannosissime per ogni essere vivente, bisogna non proibire universalmente il fumo, ma proibirlo là dove esso è proibibile, e cioè quando esso minaccia di avvelenare anche coloro che non fumano e che divengono vittime della mala condotta altrui.

Ora, l'attuale disegno di legge pare fatto apposta perchè neanche questo modesto risultato possa essere raggiunto. Riconosco che nei confronti della mia lontana impostazione esso allarga l'area direi territoriale della probizione; ma è un allargamento che in definitiva fa sorridere. Onorevole Presidente, proibire di fumare nelle aule scolastiche è infatti questione di disciplina interna della scuola, a parte il fatto che nell'attuale situazione della scuola italiana, scolari e insegnanti fumino anche in aula è episodio marginale e quindi trascurabile.

In quanto al divieto nelle corsie degli ospedali, lo sappiamo tutti che a volte, purtroppo, vi si vedono fumare non solo gli ammalati che avrebbero del resto a loro giustificazione il loro stato patologico, ma anche infermieri, dottori, primari e professoroni che vanno per la maggiore. Ma, signor Presidente, se non ci si volesse trastullare con cose tanto gravi, bisogna stabilire che nelle scuole, e non nelle aule delle scuole, negli ospedali, e non nelle corsie degli ospedali, è vietato fumare, apponendo grandi cartelloni (perchè purtroppo siamo ancora costretti a questa forma di pedagogia elementare in materia di vivere civile) all'ingresso stesso degli ospedali e delle scuole. Ma quando nelle aule e nelle corsie ci sarà il cartellino, la situazione non cambierà molto. Sappiamo infatti che nelle scuole i ragazzi e gli insegnanti per fumare si rifugiano in certi luoghi coi relativi annessi e connessi e così negli ospedali; quindi per eludere la legge basterà sapere sgattaiolare in qualche posto a tempo giusto.

Comunque l'area del divieto è stata allargata, sia pure con limitazioni che si prestano alla beffa e all'ironia. Ma perchè l'allargamento è stato a sua volta limitato? Ad esempio, per quale motivo sugli aerei si potrà fumare? Eppure sono anch'essi mezzi di trasporto, come i treni, gli autobus, i filobus, i tram, come la metropolitana, che venne aggiunta all'elenco all'ultimo momento ricordandosi che a Roma fra non so quanti anni una metropolitana correrà sotto le fondamenta delle case. Ma l'eccezione a favore degli aerei è indicativa degli ostacoli che si sono incontrati nella formulazione della legge e della loro natura: quella di essere una coalizione di interessi capaci di imporsi alle pubbliche autorità. Per contro la legge colpirà ancora una volta le foglie secche, gli stracci, gli interessi che non hanno rappresentanza abbastanza forte per potersi difendere. Ma veniamo al divieto che concerne le sale pubbliche, che sono così elencate: i locali chiusi di pubblico spettacolo, le sale da ballo, le sale corse, le sale di riunione delle accademie, i locali di pubblica riunione. Ma a loro proposito ecco intervenire l'articolo 3 a cui sostegno interviene in Commissione lo stesso titolare del Ministero della sanità, che non vi compare frequentemen-

te, neanche quando, ad esempio, vi si sono discussi i progetti della riforma sanitaria. Ma questa volta il Ministro doveva imporre l'introduzione nell'articolo 3 della legge di tre sole parolette le quali avrebbero però avuto il potere di ridurre al nulla la norma proibitiva contenuta nell'articolo 1. Esse sono precisamente le seguenti: « e di ventilazione ». Dunque non soltanto saranno esenti dall'obbligo della proibizione del fumo quei locali pubblici — e tutti pensiamo in modo particolare ai cinematografi — nei quali saranno impiantati apparecchi di condizionamento dell'aria, ma si arriva al ridicolo di esentare anche quelli che si saranno limitati a mettere in opera una ventola più o meno bene congegnata, magari di quelle che già oggi vediamo applicate a una finestra che dia possibilmente verso l'esterno, là dove abbonda l'aria pura, propria delle città soffocate dallo *smog*.

Voglio ripetere che è stato il Ministro a proporre in Commissione l'emendamento incredibile al quale non avevano pensato neanche i senatori commissari sfavorevoli alla legge. Ma l'onorevole Ministro, che dovrebbe pure impegnare i giorni e le notti nello studio delle riforme sanitaria e ospedaliera, ha trovato tempo per dedicarsi a questo modesto provvedimento! Ora, è vero che una disposizione nella legge prevede che il Ministero della sanità dovrà emanare norme per il rinnovo dell'aria nei locali con temperatura, umidità, velocità e tempo, ma è anche vero che ciò o è risibile o è talmente complicato che mai se ne verrà a capo.

È evidente comunque che in questo modo si è definitivamente vanificato quel poco di sostanziale che nella legge si era salvato attraverso le progressive eliminazioni ed erosioni dall'esterno e dall'interno. Non mi dilungherò a spiegare perchè gli impianti di condizionamento o di depurazione dell'aria siano assolutamente inutili allo scopo pur dichiarato nella loro denominazione. Mi limiterò a leggere quanto avevo scritto in proposito nella relazione di uno dei miei tanti progetti di legge: « È accertato da indagini scientifiche svolte per iniziativa dei governi dei maggiori paesi, quali ad esempio l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che nessun apparecchio depuratore può filtrare l'aria mefitica e letale compenetrata dai fumi e dalle esalazioni appestanti del tabacco fumato nella continuità degli spettacoli in locali pubblici, e che ciò può ottenersi soltanto in molte e molte ore dopo la fine degli spettacoli e lo sfollamento totale ». Aggiungevo poi: « D'altra parte la minaccia e il pericolo per la salute dei non fumatori nei locali pubblici di pubblico spettacolo viene essenzialmente dagli sbuffi del fumo dei vicini di poltrona o anche soltanto dal lento salire delle spire maleolezzanti delle sigarette, o dei sigari, o delle pipe di quanti seggano nelle immediate vicinanze ».

Ora ciò resta valido, a meno che, ma la legge non ne parla, vi siano apparecchi che automaticamente captino e disintossichino il fumo di chi segga al mio fianco. Ma il punto di maggior debolezza del testo propostoci è che esso introduce di fatto una discriminazione tra le sale che possono provvedersi di codesti apparecchi (che quanto più saranno funzionanti e tanto maggiormente costeranno) e le altre, che sono poi quelle di periferia e di provincia, che non lo potranno; e cioè tra le sale e gli esercizi di lusso e quelle popolari che sono quasi tutte imprese di tipo familiare, che assicurano cioè l'esistenza a chi ne è proprietario e vi lavora.

Ma l'onorevole Ministro della sanità in sede di Commissione ha avuto anche a questo proposito una brillante sortita, a tenore della quale « contrariamente a quanto detto dai senatori comunisti questa legge esplicherà i suoi effetti a beneficio dei ceti popolari per il fatto che le sale di lusso sono tutte fornite ormai di impianti di condizionamento dell'aria, mentre senza una disciplina legislativa della materia continuerebbero ad essere esposti ai danni del fumo gli spettatori dei cinema di categoria più modesta », che sono poi i cinema che non si attrezzeranno di condizionatori d'aria, di costo eccessivo, e si limiteranno alle ventole di areazione del tutto inefficaci.

L'eccezione e la discriminazione comportano intanto la necessità di una più complessa procedura, prevista negli articoli 6, 7, 8, 9 del disegno di legge, per l'applicazione del-

le sanzioni e per la loro esecuzione. Così mentre si parla nella relazione dell'opportunità di depenalizzare queste sanzioni per non aggravare ulteriormente il fondo delle istanze giudiziarie, si prevede invece financo il ricorso al pretore. Se la legge troverà applicazione, un nuovo torrente di cause si precipiterà fra poco nelle cancellerie e nelle aule pretorili.

Tutte le considerazioni che sono venuto svolgendo spiegano perchè il Gruppo comunista ritiene del tutto inadeguato allo scopo, nonostante il suo titolo, questo testo, il quale è il frutto di un pessimo compromesso, vorrei dire di un pessimo mercanteggiamento fra il Governo, e cioè lo Stato, che dovrebbe rappresentare l'interesse generale, e gli interessi particolari che hanno finito per prevalere. Non meravigliamoci dunque che per altre riforme — che investono problemi ben più importanti e coinvolgono dunque interessi ben più potenti — il Governo non solo recalcitri, ma arretri, come ognuno qui e fuori di qui sa e denuncia. Ci sono voluti undici anni per riuscire a convincere i governanti che l'Italia si trova, anche in questo fronte così modesto di civiltà qual è la difesa dei cittadini dalla pestilenza del fumo, in posizione assai arretrata nei confronti di tutti gli altri paesi d'Europa. Ma, accingendosi finalmente a compiere un gesto riparatore, esso non ha saputo che offrirci un provvedimento che elude ogni più modesta attesa.

Perchè allora, si dirà, l'astensione del Gruppo comunista e non un voto contrario? Perchè non vogliamo ignorare che comunque un segno c'è di resipiscenza, una tenue intenzione di muoversi. Perchè abbiamo avuto almeno un contentino. Perchè non si è rimasti completamente sordi alle sollecitazioni sempre più larghe che provengono dai circoli scientifici, dagli ambienti accademici, e anche da una massa crescente di cittadini. Ed è per questo che invece di dare voto contrario il Gruppo comunista si asterrà al momento della votazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione del relatore sulla italianità, diciamo così, sulla proprietà di lingua dell'articolo 1. La lettera *a*) è retta sempre da « È vietato fumare »; poi lungo la strada si dice che si può fumare e non si specifica chi può fumare e dove deve fumare. Quindi vorrei pregare l'onorevole relatore di coordinare i verbi alle varie proibizioni o ammissioni.

Voce dall'estrema sinistra. Di usare il « Fanfani »!

P R E S I D E N T E . No, perchè le parole sono appropriate, solo che sono messe fuori posto. Non è un problema di vocabolario: qui c'entra la grammatica.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Minnocci. Ne ha facoltà.

M I N N O C C I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non mi occorreranno troppe parole per motivare il voto favorevole, ma con molte e serie perplessità, del Gruppo socialista al disegno di legge al nostro esame.

Mi sembra in primo luogo di poter osservare che il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione ha avuto, come faceva rilevare poco fa anche il senatore Terracini, un *iter* troppo lungo rispetto alle importanti finalità che intende perseguire. Sono occorse infatti tre o quattro legislature perchè il provvedimento di legge giungesse per lo meno alla soglia del suo definitivo varo.

Mi pare superfluo, onorevole Presidente, ricordare in sede di dichiarazione di voto i gravissimi danni arrecati all'organismo umano dal fumo che, come a suo tempo fu sostenuto dal noto rapporto Terry, ha una diretta influenza tra l'altro su talune affezioni dell'apparato respiratorio e circolatorio oltre che un'assai probabile connessione con l'insorgenza di alcune forme di tumori. Il provvedimento va inoltre considerato con qualche favore anche sotto il profilo sociale, perchè rappresenta uno strumento di lotta contro un tipo di tossicosi sempre più largamente diffuso anche tra gli strati più giovani della popolazione. Esso rientra perciò in quella logica della prevenzione cui si è a suo tempo ispirato il divieto di pubblicità per il fumo, divieto che l'Italia ha introdot-

to nella sua legislazione sin dal 1963 anticipando tutti o quasi gli altri paesi del mondo.

Per quanto riguarda però la proibizione del fumo nei locali pubblici, l'Italia arriva per ultima, quanto meno in Europa, e per giunta senza stabilire neppure una disciplina rigida, come in un primo tempo era stato pure proposto. Con rammarico dobbiamo rilevare che è stata introdotta rispetto al testo proposto a suo tempo, ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare e al disegno di legge presentato dall'onorevole Mariotti, allora ministro della Sanità, una significativa eccezione al principio del divieto assoluto. Infatti con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si consente ai conduttori di locali pubblici di ottenere l'esenzione dall'osservanza del divieto stesso ove installino un impianto di condizionamento o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria.

Non mi soffermerò a lungo su questo articolo; è certo però che questa eccezione toglie efficacia al provvedimento proprio per la parte che riguarda quei locali dove, per la maggiore affluenza di pubblico e per la lunga permanenza al chiuso, i pericoli si fanno maggiori anche per i non fumatori. Non ripeterò neanche quanto ha detto assai efficacemente poco fa in merito a tale articolo il senatore Terracini, ma mi permetterò soltanto di aggiungere alle sue considerazioni alcune argomentazioni atte a ribadire quanto inopportuno sia stato adottare una eccezione al divieto generale.

In primo luogo vorrei osservare che le due dizioni « impianto di condizionamento » e di « ventilazione » non significano la stessa cosa per quanto concerne un'azione preventiva nei confronti della pericolosità del fumo. C'è infatti una bella differenza tra il condizionamento e la ventilazione, per cui si verificherà quasi certamente che in tutti i locali di lusso delle grandi città avremo il condizionamento, mentre la ventilazione sarà diffusa nei cinema d'arte, nelle sale parrocchiali, nei cinema di paesi e di periferia, nei cosiddetti « pidocchietti », che sono poi quelli nei quali c'è maggiore affluenza di un determinato pubblico. Pertanto, come rilevava poco fa il senatore Terracini, anche per quanto riguarda il divieto di fumare nei locali pubblici ci sarà una discriminazione tra gli abbienti e i meno abbienti e i poveri.

Inoltre mi sembra che la norma introdotta con l'articolo 3 sia addirittura esagerata in rapporto agli scopi che si vogliono perseguire, se si è tenuto conto soltanto del fatto che ci sono molte persone che sono affette, direi, dal vizio del fumo. Diventa pertanto legittimo il sospetto che a spingere il Governo ad accettare l'introduzione di questa eccezione siano state preoccupazioni di indole ben diversa da quella di andare incontro alle esigenze dei fumatori.

Sono un accanito fumatore e ogni volta che vado all'estero colgo sempre l'occasione per trascorrere un paio d'ore o in un cinema o in un teatro e non sono stato mai preso da alcuna crisi isterica per essere rimasto un paio d'ore senza fumare. E vorrei inoltre aggiungere che introducendo questa eccezione non si è tenuto conto, oltre che delle cose dette poco fa dal senatore Terracini, del fatto che si verifica un vero e proprio fastidio fisico di chi non fuma nei confronti del fumatore che gli siede vicino; non parliamo poi se la persona che siede vicino ad un fumatore è ammalata o è una donna in stato interessante. E allora, se si voleva introdurre questa eccezione, occorreva fare per lo meno quello che si fa negli Stati Uniti d'America dove esistono numerosissime sale cinematografiche e di pubblico spettacolo in generale dove è assolutamente proibito fumare, ma ne esistono anche altre nelle quali è ammesso fumare; ma queste sale, oltre che essere fornite di impianti di condizionamento, hanno dei posti riservati ai fumatori collocati a debita distanza dai posti riservati invece ai non fumatori.

In ogni caso è per lo meno da auspicare che le norme regolamentari previste siano emanate con tempestività e in termini precisi in modo che l'osservanza di esse non possa essere facilmente elusa.

Per concludere, signor Presidente, si parla tanto dei rischi dell'inquinamento e della necessità di intervenire a tutti i livelli con vasti programmi di risanamento, ma evidentemente si attribuisce ancora nel nostro

paese poca importanza a questa forma di autoinquinamento, che colpisce direttamente e spesso tanto gravemente l'organismo umano. Il provvedimento in discussione va perciò considerato, secondo noi, come un primo passo verso tutta una legislazione più moderna, più sociale, in tutti i campi che interessano la salute pubblica e specialmente nel settore della prevenzione.

Con queste serie riserve e perplessità, il Gruppo socialista darà comunque voto favorevole al disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la legge sul divieto del fumo nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico che oggi ci accingiamo, almeno così mi auguro, ad approvare ha uno stretto rapporto col galateo. Problemi sanitari a parte, è proprio il galateo che dovrebbe suggerirci di non costringere il vicino a respirare il fumo delle nostre sigarette o, peggio, dei nostri sigari. Se, come crediamo, la democrazia è il sistema dei limiti, questa è una legge democratica, nel senso che ci riconduce all'obbligo di non inquinare l'aria destinata a chi ci vive a contatto di gomito e per giunta in un locale chiuso o in un mezzo di trasporto pubblico.

L'*optimum*, certo, si otterrebbe con il veto assoluto del fumo e con il conseguente risultato di una legge di più chiara ed agevole applicazione, meno esposta ad essere disattesa e più di un componente della Commissione sanità si era dichiarato propenso a questa drastica soluzione.

Ma le leggi calano sempre nel grembo di una comunità umana e i nostri connazionali — non dobbiamo scordarlo — sono meno inclini a forme di disciplina sociale che altri paesi praticano e che da noi possono essere introdotte gradualmente.

È sembrato, così, più prudente non esporre la nuova legge al rischio di una larga disobbedienza. E, d'altro canto, l'obiettivo da raggiungere, e cioè quello di consentire a quanti frequentano locali pubblici o mezzi di pubblico trasporto il consumo di aria pulita, viene soddisfatto da condizionatori oggi in grado di disinquinare l'atmosfera.

Si è anche sostenuto (e non a torto) che la nuova legge non avrebbe dovuto trasformarsi in uno strumento di discriminazione tra chi può frequentare cinematografi di prima visione, dotati dei richiesti condizionatori, e chi riesce a concedersi a stento lo svago di uno spettacolo nelle sale parrocchiali, o nei cinema d'*essai* o, comunque, in locali di modesta categoria e quindi più economici.

Dotare questi locali di appositi impianti di condizionamento, che sono assai costosi, avrebbe comportato lo slittamento sulle spalle dell'utente di una maggiorazione di costo del biglietto e di conseguenza una probabile rarefazione di pubblico, il che avrebbe messo in difficoltà i cinematografi popolari.

L'argomento è certo fondato e la Commissione si è fatta carico di valutarne gli aspetti sociali ed economici. Questo è stato, anzi, uno dei nodi da sciogliere e la soluzione si è trovata, avendo il Governo accolto l'emendamento con il quale si prevede che l'esenzione dall'osservanza del divieto di fumo possa ottenersi anche in quelle sale dove si instaurino impianti di ventilazione atti ad assicurare, in modo continuo, il ricambio dell'aria.

Al tempo stesso l'articolo 3 definisce meglio, rispetto al vecchio testo, e in modo più articolato quali siano le disposizioni da emanarsi da parte del Ministero della sanità, disposizioni che riguarderanno i limiti di temperatura, l'umidità relativa, la velocità e il tempo di rinnovo dell'aria nei locali in cui funzionerà il richiesto sistema di condizionamento o di ventilazione.

Il ricorso ad impianti di ventilazione comporta — mi piace sottolinearlo — una spesa modesta, mentre assicura il necessario ricambio dell'aria e, quindi, assolve a quella tutela igienica che la legge persegue.

Desidero fugare il sospetto che l'avere consentito, nell'ultima redazione del disegno di legge, la possibilità di ricorrere ad impianti di ventilazione costituisca un ripiego ideato per offrire una scappatoia di comodo al pro-

blema. Con la sua ben nota coscienza e cultura, il senatore Barbaro, che oltretutto è un medico, ha valutato e chiarito in Commissione gli effettivi servizi che gli impianti di ventilazione possono offrire. A tale proposito il senatore Barbaro ha sostenuto che lo spirito del provvedimento sta nell'assicurare il dissolvimento dei prodotti della combustione delle sigarette e che tale funzione svolgono egregiamente gli impianti di ventilazione, quando siano in grado di assicurare il ricambio di trenta metri cubi d'aria per persona, con il che i frequentatori del locale godono largamente del *comfort* igienico richiesto. Di qui le conclusioni positive che la legge, nella sua redazione attuale, ha recepito.

È superfluo sottolineare che, al contrario, il divieto di fumo resta tassativo, direi ovviamente tassativo, negli appositi compartimenti dei treni, nei mezzi di trasporto pubblico, nei compartimenti a cuccette durante il servizio notturno e soprattutto nelle corsie degli ospedali, dove i degenti hanno il diritto a che la loro malferma salute non venga esposta ad alcuna insidia per piccola che sia e, quindi, ad una tutela igienica che non può essere infirmata da eccezioni o da attenuanti di sorta.

Concludendo, anche con questa legge noi concorreremo ad abbreviare le distanze che, in termini di costume sociale, ci separano dai paesi europei di più matura e radicata civiltà democratica. Di qui i motivi del nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pecorino. Ne ha facoltà.

P E C O R I N O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, coloro che introdussero l'uso del fumo in Europa furono gli spagnoli che lo portarono dall'America, dopodichè esso si diffuse in Francia, in Inghilterra e in Italia. Però i governanti dell'epoca e anche il papato dell'epoca si preoccupavano della salute dei cittadini per il sospetto che il fumo facesse male. Vi fu allora un fiorire di bolle e di editti che proibivano il fumo. Purtroppo però la medicina di quell'epoca ad un certo momento si accorse — non so se a ragione o a torto — che l'infuso di foglie di tabacco faceva bene per certe malattie gastrointestinali. Allora le bolle cominciarono a diminuire e gli editti quasi scomparvero.

Con l'andare degli anni l'uso del fumo si è andato diffondendo in una forma enorme, fino a raggiungere il 70 per cento dei cittadini. È noto a tutti il danno che provoca il tabacco: malattie cardiovascolari, malattie polmonari (personalmente non sono convinto che sia il fumo a determinare i tumori, ma ritengo che sia una causa che facilita l'attecchimento di questo male), malattie cerebrali della psiche e del sistema nervoso, malattie dei canali semicircolari, per cui si determinano le vertigni, malattie che spesso determinano la frigidità e che possono qualche volta portare anche all'impotenza. Non c'è dubbio, quindi, che il fumo è fortemente dannoso.

Questa legge cerca di porre riparo ai danni del fumo, per lo meno cerca di aiutare coloro che non fumano evitando che subiscano i danni del fumo degli altri. Appunto per questo voteremo favorevolmente al disegno di legge in esame.

Purtroppo abbiamo anche noi delle perplessità poichè l'articolo 3, in fondo, non risolve niente. Sappiamo che anche l'aria condizionata in tutti i locali — a prescindere che per ragioni economiche vi sono locali che la possono applicare ed altri no — non risolve il problema al cento per cento. Infatti, prima che l'aria venga assorbita dal condizionatore rimane per un periodo di tempo nel locale e quindi anche coloro che non fumano continuano ad assorbirla. Il problema quindi non è se il locale può installare o meno il condizionatore. Per quanto poi riguarda la ventilazione, la questione è semplice: basta aprire due finestre su due pareti diverse.

Siamo quindi molto perplessi. Ci auguriamo che questo sia il primo passo — ed ecco perchè diamo voto favorevole — per arrivare ad una legge più rigida specialmente per quanto riguarda i locali dove il cittadino sta due o tre ore. Credo che chiunque possa stare per un tempo così breve senza fumare. In Aula, per esempio, pure essen-

do tutti fumatori, non fuma nessuno. Per arrivare all'*optimum* — e forse non ci si arriverà mai — bisognerebbe che le nazioni si riunissero e trovassero il modo di limitare la coltivazione del tabacco. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Antonicelli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che siamo chiamati a votare è la sgradevole testimonianza di come una legge buona, che ben rispondeva a un preciso intento savio e legittimo, può trasformarsi in cattiva. La legge buona ha una sua storia: nel tempo più vicino risale alle iniziative dei senatori Perrino e Caroli (18 dicembre 1968) e del senatore Terracini (14 maggio 1969). Entrambi questi provvedimenti sostenevano la necessità del divieto di fumare in pubblici locali e servizi ben determinati e comminavano, con entità e pene diverse, sanzioni pecuniarie ai contravventori: il tutto in tre soli articoli, quanto bastava per derivare la più logica conseguenza dal fatto che, essendo il fumo di tabacco nocivo e a sè e a gli altri, secondo terrificanti apprensioni create da conferenze europee e congressi mondiali, non rimaneva allo Stato che escluderlo o limitarlo per il bene individuale e specialmente per il bene collettivo (articolo 32 della Costituzione). Ogni altro interesse veniva subordinato.

Un disegno di legge di iniziativa governativa surrogò gli altri decaduti e, benchè approvato dal Senato il 19 novembre 1971, decadde anch'esso per la fine anticipata della 5ª legislatura.

Il presente disegno di legge n. 510, è nella sostanza, quello del precedente Governo. Ma gli articoli da 3 salgono a 13 e il testo, pur ampliando la casistica dei luoghi nei quali è proibito fumare, si complica di procedure, di indicazioni di pene, di controlli, notifiche, contestazioni, esecuzioni di sentenze e prescrizioni. Ma questo disegno di legge — come è stato riconosciuto da quasi tutti i miei colleghi — contiene un insidioso terzo articolo; insidioso perchè è quello che serve a porre la legge sotto l'accattivante patronato della esenzione o deroga della legge stessa. È il famigerato articolo che presume di annullare ogni allarme o effettivo pericolo per la salute con opportuni impianti di condizionamento d'aria.

La decisione che regola questi impianti investe la competenza e la responsabilità di un medico provinciale (eventualmente anche di un ufficiale sanitario comunale), di una commissione permanente di vigilanza, del prefetto, del Consiglio superiore di sanità e del ministro della sanità quando non sia chiamata in causa anche l'autorità di pubblica sicurezza. Questo è l'apparato, piuttosto complesso, di vigilanza e di esecuzione.

Ora, ammettiamo pure, non senza forti riserve, un totale e assoluto beneficio dei depuratori per la salute della collettività, ma questi impianti sono di alto costo e soltanto lussuosi locali di pubblico spettacolo, come tutti hanno avvertito, possono esserne dotati, con quale disparità rispetto ai locali più poveri è facile capire. A questi ultimi è rimessa la scelta: o stare al divieto di fumare o chiudere, con la minaccia di allontanare o perdere del tutto il loro pubblico. E non è eccessivo aggiungere, onorevoli colleghi, che la disparità incide più o meno direttamente anche su interessi culturali perchè, come è noto, spesso più che i locali di lusso, i piccoli cinema d'*essai* frequentati soprattutto dai giovani, le sale di periferia e parrocchiali o altri modesti ritrovi di provincia sono luoghi di discussioni più impegnate e di incontri.

Il permissivo Ministro si è degnato di dichiararsi favorevole all'uso di ventilatori, come se già non ci fossero, per le sale più povere. Insomma, mezza garanzia di salute. E il testo della Commissione contempla questa concessione...

P R E M O L I . Non sono ventilatori.

A N T O N I C E L L I . Come si chiamano, per favore? La legge parla di ventilatori. E non è che, dati i trenta metri, o quanti siano di distanza, non si tratti più di ventilatori.

P R E M O L I . Ma ha letto la legge?

A N T O N I C E L L I . Sì che l'ho letta.

P R E M O L I . È uno sbaglio scientifico.

A N T O N I C E L L I . Ma niente affatto. E poi questi ventilatori cosa fanno? Rendono l'aria cristallina forse?

P R E M O L I . Lo hanno stabilito le norme CEE.

A N T O N I C E L L I . Così di deroga in deroga... (*Interruzioni dal centro, richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Nei cinema è vietato fumare, ma qui è vietato conversare!

A N T O N I C E L L I . Giustissimo, signor Presidente. Così di deroga in deroga, di evasione in evasione ...

P R E M O L I . Onorevole Presidente, non si può confondere un apparecchio con un altro.

A N T O N I C E L L I . In pratica si tornerà a fumare e non si parlerà più di cancri, di bronchiti, di enfisemi polmonari e di malattie coronariche, con i quali malanni tanti studiosi hanno spaventato la pubblica opinione.

P R E M O L I . Lei è spaventato, senatore Antonicelli!

A N T O N I C E L L I . No, sono i medici che hanno detto questo, sono i congressi. Il senatore Barbaro prima li ha citati. Perchè tanta condiscendenza? Inoltre i pareri di ordine economico e giuridico-sanitario contrari al più facile e più utile provvedimento drastico del divieto furono già tutti rintuzzati dai senatori Perrino e Caroli che li attribuirono ad una minoranza. Ma questa minoranza è tornata all'assalto, peraltro non riuscendo a convincerci; cosìcchè, non potendo sospettare interessi meno seri di quelli igienici per il bene privato e pubblico, rinunciamo a capire le ragioni di così accanita insistenza e per difendercene neghiamo il consenso al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

P I N T O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, parlo a nome del Gruppo repubblicano per esprimere una dichiarazione di voto. La dannosità del fumo da tabacco sulla salute dell'uomo è un fatto ormai acquisito. Ne hanno parlato tutti in quest'Aula. Per lunghi anni si è parlato solo del tumore polmonare come conseguenza diretta del fumo e questo tipo di denuncia e di prospettazione del problema è stato tanto pubblicizzato, che l'opinione pubblica ha finito per acquisire la convinzione che effettivamente il cancro del polmone poteva essere l'unica conseguenza dannosa da fumo di tabacco.

Da parte di molti si è insistito sul rapporto tra cancro del polmone e fumo. Da parte di altri si è voluto porre in evidenza che si ammalano di cancro al polmone anche soggetti che non hanno mai fumato. Allo stato delle nostre conoscenze è certo comunque che il fumatore ha maggiori possibilità di ammalarsi di cancro del polmone di quante ne abbia l'individuo che non fuma; ma è certo anche — e questo è il fatto più importante, di notevole rilievo agli effetti della nostra discussione — che il fumo da tabacco agisce provocando gravi danni a carico del sistema cardiocircolatorio.

Il fumo è innanzitutto dannoso agli ipertesi, perchè attraverso un processo di vasocostrizione produce un ulteriore aumento della pressione sanguigna con danni notevoli che a volte possono essere anche fatali ed agisce certamente accelerando i processi di arteriosclerosi con tutte le conseguenze che la degenerazione del sistema vascolare produce a carico dei vari organi dell'apparato.

Non viene più messa in dubbio da nessuno un'azione del fumo sulle coronarie. Tutti gli studiosi accettano la possibilità di dipendenza della morte improvvisa dal fumo. Riconosciuta così ormai da tutti la dannosità del fumo da tabacco, in tutti i paesi a civiltà avanzata sono stati adottati provvedimenti aventi

un pubblico obiettivo di denunciare a tutti il danno da fumo da tabacco e di proteggere entro i limiti delle possibilità la salute dei cittadini fumatori e dei cittadini non fumatori. In Italia fino ad oggi non era stato fatto niente per affrontare questo problema. Ogni iniziativa per combattere questa calamità è stata lasciata per sempre a singoli cittadini particolarmente sensibili al problema, i quali per carenza legislativa hanno dovuto limitare la loro azione alla esposizione di cartelli con la scritta: « Si prega di non fumare ».

Nella passata legislatura il Governo aveva presentato un progetto di legge uguale a quello che oggi stiamo esaminando, ma, come per altri provvedimenti, non vi fu la possibilità di approvarlo per lo scioglimento anticipato delle Camere. Oggi il Governo lo ripropone alla nostra approvazione. Una prima osservazione si impone, che ho già fatto in sede di discussione in Commissione e che devo riproporre oggi che il progetto di legge viene discusso in Aula: non è ammissibile che lo Stato, a conoscenza, attraverso tante relazioni, tanti documenti e quanto viene detto oggi in questa sede, dei danni così gravi che il fumo può provocare alla salute dell'uomo, possa continuare a gestire il monopolio con criteri di lucro. L'abolizione del monopolio, o comunque l'abolizione del controllo dello Stato sulla produzione di sigari e sigarette con il conseguente passaggio all'industria privata di questa produzione certamente non risolverebbe il problema perchè è certo che si continuerebbe a fumare, ma lo Stato non si dovrebbe lasciare guidare, nella gestione del monopolio, da criteri concorrenziali nei riguardi della produzione di sigarette estere. Attraverso il monopolio, lo Stato dovrebbe operare per la ricerca e la produzione di un tipo di sigarette meno dannose anche se questo obiettivo dovesse essere raggiunto con un prodotto meno richiesto e quindi meno concorrenziale. Lo Stato deve provvedere, come viene fatto sistematicamente in tanti altri paesi, innanzitutto e soprattutto per la denuncia all'opinione pubblica dei rischi che corre chi fuma, lasciando poi ad ognuno la decisione di intossicarsi o meno. Si deve operare perchè l'opinione pubblica acquisisca coscienza dei pericoli legati alla brutta abitudine di fumare.

La televisione ormai è entrata in tutte le case del nostro paese. Ogni sera tutti, non solo i bambini, sono attratti dalla trasmissione «Carosello » con la quale ci vengono propagandati i più strani prodotti: ebbene, usiamo la televisione anche per fini migliori e utilizziamo questo formidabile strumento per una informazione utile e non solo per ingannare l'opinione pubblica. Facciamo obbligo alla TV di trasmettere ogni sera, insieme con « Carosello », almeno due minuti di trasmissioni riguardanti la denuncia dei pericoli del fumo. Sarebbe un'azione contraria, sul piano commerciale, agli interessi del monopolio ma faremmo qualcosa di utile denunziando i danni che uomini e donne subiscono dall'uso delle sigarette.

Provveda anche lo Stato italiano, come è stato già fatto altrove, attraverso il monopolio a far stampigliare su ogni pacchetto di sigarette, meglio sarebbe su ogni sigaretta, degli *slogans* con i pericoli del fumo.

Con questa legge viene per la prima volta del nostro paese istituito il divieto di fumare in alcuni locali pubblici. È giusto che non si fumi nelle corsie degli ospedali e nelle scuole, sia per la tutela della salute degli ammalati e degli scolari sia per il rispetto verso quelli che non fumano. Certo, è giusto un divieto di fumare sui mezzi di trasporto pubblico sui quali viaggiano cittadini che fumano e cittadini che non fumano ed è giusto che sia consentito a cittadini che non fumano di poter finalmente viaggiare in treno senza dover subire il fastidio di sentirsi tutt'intorno sbuffate di fumo.

Indubbiamente, la necessità di un divieto esiste per le sale di pubblico spettacolo e di pubblica riunione, nelle quali molto spesso coloro che vanno per assistere ad uno spettacolo o si recano per un incontro sono costretti ad intossicarsi in una nuvola di fumo.

La legge, nella formulazione dell'articolo 1, con le modifiche apportate dalla Commissione, è buona, è certamente il meglio di quanto si poteva fare in un paese che, per la prima volta, affronta il problema sul piano legislativo, ma l'obiettivo che si voleva raggiungere, che era quello di evitare di dover respirare fumo in una sala chiusa, viene in gran parte svuotato dal disposto dell'articolo 3 con il quale viene prevista l'esenzione

dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 nel caso che il conduttore istalli un sistema di condizionamento o addirittura di semplice ventilazione. Trattasi chiaramente di un modo di risolvere il problema all'italiana, non dicendo esattamente che cosa intendiamo per ventilazione. Potrà essere sufficiente un semplice ventilatore e potrà anche non esserlo, a giudizio della Commissione; comunque ci saranno delle dispute notevoli, e con la causidicità che vi è nel nostro paese pensate quante cose faranno e diranno gli avvocati!

Certo un sistema di condizionamento moderno, come era stato proposto con il testo presentato dal Governo, avrebbe potuto risolvere il problema e offrire la garanzia per il raggiungimento del fine che la legge si propone, ma ovviamente un impianto di condizionamento avrebbe richiesto l'impegno di una spesa di considerevole entità e conseguentemente tutte le sale cinematografiche di rione, le sale parrocchiali e le sale popolari in genere non avrebbero avuto la possibilità di sopportare la spesa e avrebbero dovuto chiudere. Per evitare questo pericolo e per evitare comunque una discriminazione io avevo proposto in Commissione la soppressione totale dell'articolo 3. Soltanto con la soppressione dell'articolo 3 e quindi con una legge senza deroghe avremmo potuto perseguire l'obiettivo di evitare la intossicazione da fumo almeno nelle sale di spettacolo e di riunione. Ma la mia richiesta non è stata accolta perchè sono prevalse le pressioni dei gestori dei cinema i quali temevano con una legge rigida senza deroghe una contrazione degli incassi. Purtroppo anche questa volta interessi particolaristici, di categoria, hanno finito per prevalere anche sugli interessi della salute pubblica. Si è arrivati così ad un compromesso che per quanto riguarda le sale di pubblico spettacolo e di pubbliche riunioni non modifica sostanzialmente la situazione attuale in quanto, funzionando un sistema di semplice ventilazione, si continuerà a fumare.

Noi comunque votiamo questa legge solo perchè promulga un principio di massima, il principio del dovere dello Stato di interessarsi di un problema che riguarda la salute dei cittadini. Ma vogliamo che il Governo si impegni per un'azione di propaganda efficace per informare l'opinione pubblica dei pericoli del fumo sia con la televisione sia con la apposita stampigliatura sulle confezioni preparate dal monopolio. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Abbiamo così esaurito le dichiarazioni di voto.

B A R B A R O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R B A R O , *relatore*. Signor Presidente, accogliendo il suo invito ritengo opportuno fare, in sede di coordinamento formale, le seguenti proposte di modifica:

all'articolo 1: alla seconda riga della lettera *a*), sostituire la parola: « sugli » con la parola: « negli »; alla sesta riga della lettera *a*), sostituire prima delle parole: « nelle metropolitane », il segno di interpunzione: « , » con il segno di interpunzione: « ; »; alle righe settima e ottava della lettera *a*), sostituire le parole: « a tale scopo previste per » con le altre: « poste in »; alle righe decima e undicesima della lettera *a*), sostituire le parole: « che non siano a tale uso destinate » con le altre: « per essere riservate ai non fumatori »; alla quattordicesima riga della lettera *a*) sostituire le parole: « è ammesso fumare solo con » con le altre: « qualora manchi ». all'articolo 2, all'ottava riga del terzo comma sostitiuire le parole: « di pubblica sicurezza », con la parola: « competente ».

A N T O N I C E L L I . Vorrei sapere quale sarebbe l'autorità competente.

B A R B A R O , *relatore*. L'autorità competente a norma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sarebbe il questore. Suggeriamo di introdurre il concetto di autorità competente per evitare che nell'assenza del questore o del commissario ci si rivolga ad altre autorità, mentre in questo caso è competente il sindaco.

D E L P A C E . Allora bisognerebbe precisare: autorità competente per territorio.

B A R B A R O , *relatore*. Questo è implicito nel richiamo all'articolo 18 del testo unico.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le proposte di coordinamento formulate dall'onorevole relatore. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Si dia ora lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 12ª Commissione permanente, con le modifiche di coordinamento testè approvate dall'Assemblea.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 1.

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni; nelle carrozze ferroviarie poste in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, per essere riservate ai non fumatori; nei compartimenti a cuccette, durante il servizio di notte; in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, qualora manchi il consenso degli altri viaggiatori;

b) nei locali chiusi di pubblico spettacolo, nelle sale da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie e locali di pubblica riunione.

Art. 2.

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le Amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per i trasporti pubblici.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere *a*) e *b*), nonchè i conduttori dei locali di cui alla lettera *b*) di tale articolo ed i promotori di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso alla autorità competente a norma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria.

A tal fine deve essere presentata al Prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal Prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Il Ministro della sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, di-

sposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera *b*), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

Art. 4.

La commissione permanente di vigilanza, di cui al precedente articolo, vigila sulla corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione.

Per l'esercizio dei controlli di sua competenza la commissione di vigilanza può delegare per i sopralluoghi l'ufficiale sanitario del comune nel quale trovasi il locale da visitare.

Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera *b*) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal Prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di persistente violazione di cui alle ipotesi contemplate nella lettera *b*) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il Prefetto può revocare, su proposta del medico provinciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza.

Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o

dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei confronti della quale sia stata omessa la notificazione, di cui al secondo comma, nel termine prescritto.

Art. 9.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del precedente articolo 8, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Prefetto.

Il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Amministrazione della sanità, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12.

I proventi delle sanzioni vengono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'erogazione dei contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia, previsti al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972 e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento » (368) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento », per il quale è stata deliberata l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ai sensi del Regolamento, hanna facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo; l'Assemblea dovrà procedere alla votazione del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A Z Z O L I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo

V E N T U R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si rimette sia alla propria relazione scritta con la quale è stato presentato il disegno di legge sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento sia alla chiara relazione scritta del senatore Mazzoli. È necessario impiegare nei rimboschimenti materiale di propagazione di elevato valore genetico; è necessario uniformare la legislazione in materia alle prescrizioni comunitarie. Mi permetto pertanto di invitare l'Assemblea ad approvare il disegno di legge nel testo approvato dalla 9ª Commissione permanente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche questa è una legge ovvia che, se fosse stata emanata venti anni addietro, avrebbe certamente evitato, nelle forme attuali, la devastazione ed i danni nei nostri boschi. È ed era una legge ovvia dal momento che la materia era disciplinata da antiche ed inadeguate norme: la legge del 1925 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, dove la materia in oggetto era raccolta nello striminzito articolo 7, e la legge del 1931 relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cosiddette cause nemiche.

Il disegno di legge, oggi oggetto del nostro esame, ricalca, tra l'altro, un disegno di legge presentato nella passata legislatura che non potè essere approvato definitivamente, sebbene su di esso la Commissione agricoltura avesse già deliberato, per l'anticipato scioglimento delle Camere. Si tratta di una proposta di legge, che segue le direttive del Consiglio della Comunità economica europea del 1966 per le quali le sementi e le piantine forestali destinate a rimboschimento non possono essere poste in commercio se non controllate e certificate in seguito all'avvenuta iscrizione dei materiali di base in appositi registri.

La legge si propone di impiegare nei rimboschimenti solo materiale di propagazione di sicuro valore genetico e di controllata origine. Può essere considerata insufficiente l'attuale normativa sotto il profilo del mancato potenziamento dei vivai regionali e soprattutto della collocazione delle norme in un disegno di programmazione, anche se vi sono alcuni aspetti positivi, ad esempio là dove le disposizioni prevedono che il materiale vada tenuto in lotti separati ed identificato secondo il genere, la specie, l'origine autoctona o no, la provenienza, l'anno di maturazione dei semi e la durata di allevamento nei vivai. La legge è anche positiva sotto il pro-

filo dell'istituzione del libro nazionale dei boschi da seme tenuto dal Ministero dell'agricoltura. In Commissione il Gruppo socialista ha contribuito ad integrare l'articolo 6 della legge nel senso che in esso articolo è prevista anche la presenza dei rappresentanti regionali per quanto riguarda la Commissione che esercita le funzioni di consulenza per l'attività forestale che coordina gli studi e le ricerche. Il Gruppo socialista si era ancora fatto promotore di un ordine del giorno per quanto riguardava il corpo forestale, che era indicato dall'articolo 20, ordine del giorno approvato quasi all'unanimità con l'astensione del Gruppo comunista, che invitava il Governo ad emanare con sollecitudine norme adeguate per l'ammodernamento di questo corpo, per la creazione di settori specializzati e per munire soprattutto le regioni di organi adeguati non soltanto per una sorveglianza ma anche per portare avanti con strumenti efficaci la programmazione. Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio per questi risultati, poichè ci troviamo di fronte ad un disegno di legge della vecchia legislatura che fu approvato all'unanimità dalla Commissione agricoltura, è stato accolto il principio della presenza delle regioni nella formulazione dei piani di coordinamento ed è stato votato l'ordine del giorno che ho qui ricordato, per questi motivi, il Gruppo socialista esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, pochissime considerazioni sul disegno di legge in esame che ha già formato oggetto di ampio dibattito in Commissione con la procedura abbreviata dell'articolo 81. Il disegno di legge sulla disciplina del commercio delle sementi riveste carattere eminentemente tecnico e pertanto travalica ogni considerazione di ordine prettamente politico; esso costituisce un primo timido passo verso la risoluzione di quei più pasti problemi che interessano l'assetto idrogeologico, la difesa della natura e il rimboschimento sul piano generale della sistemazione del territorio nazionale. Dobbiamo subito rilevare che anche questa volta il Governo ha sottosposto al Parlamento con notevole ritardo una disposizione comunitaria; questa volta addirittura con grave ritardo perchè doveva essere approvata entro il 1967. Ma nel frattempo tutti gli altri Paesi della comunità europea hanno già attuato la disciplina comunitaria con quale e grave pregiudizio per la nostra economia e per la nostra esportazione è facile intuire. Dopo alcune diversità d'impostazione sorte in sede di Commissione si è trovata una soluzione sul problema della composizione delle due Commissioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 16 della legge, rispettivamente come Commissione consultiva per il rilascio delle relative licenze e come Commissione di ordine generale. Si è quindi raggiunto un accordo di massima nel senso di lasciare la caratteristica tecnica di queste Commissioni e di inserire soltanto un rappresentante tecnico delle regioni nelle Commissioni medesime. Per tutto il resto bisogna dare atto che il disegno di legge si interessa in maniera particolare del controllo dell'origine dei materiali di propogazione ad alto livello genetico, in modo da garantire agli acquirenti la provenienza dei semi e delle piante dopo l'individuazione e classificazione dei boschi e dei vivai nei quali risultano raccolti i semi od allevate le piante.

L'istituzione dei libri nazionali dei boschi da semi, l'esigenza di apposita licenza per la produzione e vendita del detto materiale di propagazione, la classificazione dei materiali, l'obbligo di particolari imballaggi, le certificazioni necessarie per un'efficiente esportazione che assicuri la bontà e le caratteristiche del prodotto sono tutte disposizioni che, almeno sul piano teorico, dovrebbero costituire una valida disciplina del settore. Ovviamente non possiamo non manifestare la nostra perplessità circa una efficiente applicazione della legge, in una Italia permissiva nella quale anche le sanzioni previste lasciano realmente scettici.

Occorrerà ristrutturare il corpo forestale in vista dei sempre maggiori compiti allo

stesso assegnati, in modo che le norme previste dalla presente legge possano trovare in concreto rispetto ed applicazione e non si risolvano invece in un deterioramento della situazione con discredito del nostro prodotto in sede di utilizzo nazionale o di esportazione.

Ma indipendentemente da tali preoccupazioni noi non possiamo che dare un giudizio positivo sul disegno di legge in discussione, augurandoci che altri settori della nostra agricoltura, attualmente abbandonati, trovino un'adeguata regolamentazione e disciplina che possa riportare i nostri prodotti sui mercati internazionali che si vanno man mano perdendo per la mancanza di una coerente politica agraria, per la mancanza di una efficiente campagna di commercializzazione e per l'inesistenza di validi ed efficienti controlli sulla quantità e l'origine dei nostri prodotti.

Pur con queste critiche, che noi fermamente ribadiamo per la mancanza di precise scelte politiche, io dichiaro, a nome del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, il voto favorevole del Gruppo medesimo. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Artioli. Ne ha facoltà.

A R T I O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è alcun dubbio sulla esigenza di disciplinare la produzione ed il commercio dei semi e delle piante da rimboschimento, anzi questo problema è talmente importante che dovrebbe suggerire l'esigenza di partire proprio da questo elemento per una incisiva e più efficace politica del bosco.

È nota la situazione che caratterizza la nostra politica del bosco: una insufficiente estensione del bosco stesso con la ripercussione sulla politica di consolidamento del suolo; una insufficiente produzione con la conseguenza di importazione di legname dall'estero, necessaria alla nostra economia interna; mancanza di occupazione nelle zone montane, che con il bosco e con l'industria del legname potrebbe invece incrementarsi; infine la mancata produzione di materiale di base autoctono, talchè è giocoforza mettere a dimora semi o piante in ambienti estranei a quelli di produzione, con la conseguenza della propagazione di malattie e del mancato rendimento produttivo, non trattandosi, come sovente accade, di materiale ambientato.

Alla luce di queste semplici considerazioni non vi è chi non possa vedere la limitatezza, per non dire l'inefficacia, del provvedimento. Esso al massimo può rispondere a un adeguamento, del resto tardivo, alla direttiva comunitaria, se si pensa che la medesima già avrebbe dovuto essere operante sin dal 1967. In fondo il provvedimento è chiamato a disciplinare una situazione pressochè inesistente.

Il provvedimento avrebbe un senso solo se fosse la premessa e la base, come dicevo, da cui partire per una moderna, programmata ed intensificata politica del bosco. Così invece non è. Pur essendo il disegno di legge in esame la riedizione di un provvedimento della passata legislatura che viene in quest'Aula in virtù dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, si sarebbero potute modificare almeno le premesse. Avremmo dovuto trovare traccia nella relazione almeno di una volontà di svolta nella politica del bosco, la quale nella realtà odierna non può che imperniarsi, a nostro parere, su due cardini fondamentali. Innanzitutto la politica del bosco è realizzabile solo se diretta e portata a termine dal potere pubblico; in secondo luogo la politica del bosco, nella sua realizzazione pratica, è un fatto che non può prescindere dall'opera diretta delle regioni.

Il bosco, per la sua lentezza nella crescita, non trova in un'economia capitalistica, in un mercato liberistico, l'impresa privata che vi operi. Tra l'altro la politica del bosco, nella sua disciplina, dal seme alla messa in dimora, dal suo governo alla sua vigilanza, ha bisogno di avere i suoi momenti locali che solo le regioni possono garantire. Allo Stato non può che restare la ricerca scientifica che tra l'altro va decentrata nella sua operatività e il controllo dell'importazione e dell'esportazione del materiale da seme o clonale. Non si vede proprio cos'altro di utile si possa fare in modo accentrato.

Ecco perchè non si tratta solo di regolamentare e disciplinare la produzione e il commercio delle sementi e delle piante da rimboschimento. Si tratta di guardare in primo luogo alla produzione dei semi e delle piante e questa è un'attività da svolgersi su proprietà boschiva pubblica. Si tratta allora di passare alle regioni i terreni dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, si tratta di poter acquisire altri terreni boscati alle regioni o alle comunità montane, ricavare da questi terreni i boschi da iscrivere nel libro nazionale per la produzione dei semi. Occorre inoltre istituire vivai regionali e da qui propagare il materiale per il rimboschimento, tanto per l'iniziativa privata quanto per quella pubblica. Solo in questo modo, a nostro parere, è possibile garantire all'origine il controllo necessario dal punto di vista della qualità e della salute delle piante da rimboschimento.

Cosa avviene infatti attualmente? È sufficiente che si vada a chiedere come lo Stato viene fornito di questo materiale dal privato. Il materiale da seme che viene raccolto dai boschi privati è sempre quello che ha il minor costo di produzione, non certo quello ricavato dall'alta pianta, scomoda per la raccolta, ma là dove costa meno il raccoglierlo. È questo il materiale che viene rifilato allo Stato. E così è per le piantine dei vivai privati; allo Stato si cede sempre il materiale più scadente perchè il migliore va al cliente privato.

Non parliamo poi dell'importazione: qui è ancora peggio. Talchè sarà opportuno che l'importazione del materiale forestale da propagazione sia se non esclusa quanto meno ridotta ai casi di sperimentazione non solo per motivi di prevenzione parassitaria, ma anche e soprattutto per ragioni di ambientamento.

Nel merito del disegno di legge si potrebbero fare moltissime osservazioni, onorevoli colleghi e signor presidente, ma appunto per i suoi limiti di prospettiva mal si presta, lo stesso disegno di legge anche a specifici emendamenti. Ecco perchè anche in sede di Commissione è stato per la mia parte estremamente difficile discutere su di un provvedimento che non rispondeva alle esigenze. Prescindendo dai problemi a cui facevo riferimento, la restante angusta materia poteva benissimo essere regolata con circolare, come del resto avviene attualmente.

Per quanto riguarda il merito, è comunque da osservare che la composizione delle commissioni, previste rispettivamente dagli articoli 2 e 16, non risponde alle esigenze. Ad esempio, la commissione prevista all'articolo 2, relativa al parere per il rilascio delle licenze, non si vede perchè non debba essere nominata dalla regione invece che dal Ministero dell'agricoltura. Che cosa c'entra il Ministero dell'agricoltura con la nomina di una commissione regionale che dà il parere sulle licenze? Si potrebbe benissimo, poi, trovare nella sua composizione la rappresentanza, sia pur tecnica, della regione, delle comunità montane e delle amministrazioni provinciali. Sarebbe poi sufficiente un solo rappresentante dei produttori di materiali da seme, semmai ci potrebbe essere un rappresentante dei silvicoltori non fosse altro per un contraddittorio all'interno delle stesse commissioni. Cominciamo a richiedere il parere sulle licenze a commissioni di questo genere e vedremo che genere di materiale seminale verrà fuori.

Per quanto riguarda la commissione nazionale tecnico-consultiva, possiamo anche essere d'accordo sul fatto che la nomina sia effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma occorre anche qui la rappresentanza delle regioni, delle comunità montane e un solo rappresentante dei produttori di materiale di propagazione, oltre ad un rappresentante per i boschi iscritti al libro nazionale per i boschi da seme. Ma, ripeto, questo non è un testo a nostro avviso emendabile.

Si potrebbe ancora continuare nell'esame, ma ben altro è il respiro che doveva avere la legge, se non negli articoli, almeno nella premessa.

Per questi limiti contenuti nel disegno di legge, signor Presidente e onorevoli colleghi, il mio Gruppo, pur condividendo l'esigenza di regolamentare la materia, non può appro-

vare la proposta in discussione; perciò dichiara la propria astensione, invitando il Governo a provvedere ed a procedere con misure urgenti allo scopo di rilanciare tutta la politica del bosco nel nostro Paese, ad evitare quella serie di recenti calamità naturali che hanno sconvolto l'assetto del suolo montano in questi ultimi tempi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

M A Z Z O L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I , *relatore*. Signor Presidente, per motivi di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell'articolo 24, propongo che nella prima parte del secondo comma dell'articolo predetto le parole: « Il personale di cui al comma precedente » siano sostituite con le altre: « Il personale addetto alle funzioni di controllo di cui al comma precedente ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di coordinamento, presentata dal senatore Mazzoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Onorevole relatore, a seguito dell'approvazione della proposta di coordinamento da lei presentata, occorrerebbe sostituire, nel quarto comma dello stesso articolo 24 le parole: « il personale, di cui al primo comma » con le altre: « il personale, di cui al secondo comma, ».

M A Z Z O L I , *relatore*. Sono d'accordo signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la mia proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Si dia ora lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 9ª Commissione permanente, con le modifiche di coordinamento testè approvate dall'Assemblea.

R I C C I , *Segretario*:

CAPO I.

ATTIVITÀ SEMENTIERA E RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato *A* sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed è formata:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;

b) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'università di Firenze;

e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali dei produttori.

La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Con l'autorizzazione del Ministro della agricoltura e delle foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 16.

CAPO II.

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SEMENTIERA E VIVAISTICA

Art. 4.

I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1, sono obbligati a comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Art. 5.

I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza.

Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà

il modello del registro di carico e scarico, nonchè le altre modalità di tenuta del registro stesso.

Art. 6.

Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

a) il genere e la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà, ed il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;

b) l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;

c) la provenienza o la regione di provenienza;

d) l'anno di maturazione per i semi;

e) la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

CAPO III.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI PROPAGAZIONE

Art. 7.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) materiali forestali di base:

a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

b) per la moltiplicazione vegetativa: le piante appartenenti a cloni;

2) materiali forestali di propagazione:

a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta od alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;

b) piantine di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;

c) parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e simili.

Art. 8.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) provenienza: la località in cui si trova un popolamento naturale od artificiale;

2) regione di provenienza: l'insieme di località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà, con caratteristiche genetiche, od almeno morfologiche, equivalenti;

3) origine: la località in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure località da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).

CAPO IV.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 9.

Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'articolo 7 e deve essere prodotto nei vivai ed altri impianti controllati ai sensi della presente legge.

Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potrà ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

Art. 10.

Non possono essere trasportati, venduti, posti in vendita od immessi altrimenti in commercio i prodotti di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'interno ed all'esterno, del cartellino del produttore, integro e leggibile, recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie

legnosa, la provenienza e il vivaio di allevamento, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, lo specifico riferimento al « certificato di provenienza o di identità clonale » che ha consentito l'immissione in commercio ed il riferimento al registro di carico e scarico.

In particolare gli imballaggi o i contenitori delle sementi, sempre muniti del cartellino di cui al comma precedente, devono essere chiusi e sigillati.

Il cartellino è redatto in conformità ad uno schema predisposto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove trattisi di materiali forestali di propagazione provenienti da colture effettuate nei Paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

È fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge.

Nei vivai e nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiali forestali di propagazione, sui recipienti e sugli imballaggi, e comunque sui materiali non destinati al rimboschimento, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « prodotto non destinato al rimboschimento ».

È vietato l'impiego dei cartellini previsti nel presente articolo nella confezione di prodotti non classificabili, a norma della presente legge, tra i materiali forestali di propagazione.

Art. 11.

È vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale.

Al fine della dimostrazione di cui al comma precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato.

Detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui all'allegato *C* della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il rilascio dei suindicati certificati non può avvenire nel caso che il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcune delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 12.

Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento è vietato detenere i materiali che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della presente legge.

CAPO V.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

Art. 13.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1 è subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o di identità clonale previsti dal precedente articolo 11, comma secondo. L'importazione è subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale ri-

sulti inoltre, per le piante, la localizzazione del vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1) e 2) della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966 del Consiglio della CEE.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, previa autorizzazione emanata dalla commissione della CEE ai sensi dell'articolo 15 della citata direttiva comunitaria, può consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale forestale di propagazione di una o più specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente articolo 10, terzo comma, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti.

I materiali forestali di propagazione aventi i requisiti previsti dalla presente legge e prodotti nei Paesi della CEE possono circolare liberamente nel territorio nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, in conformità all'articolo 13 della citata direttiva comunitaria, può vietare la circolazione di determinati materiali forestali di propagazione inadatti al rimboschimento nel territorio nazionale.

CAPO VI.

LIBRI E REGISTRI NAZIONALI

Art. 14.

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato *A* della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo articolo 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento od alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16.

I boschi già iscritti nel Libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel Libro istituito ai sensi del precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali forestali debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato *B* della presente legge.

Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 16.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa è composta:

a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;

b) dal vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale della università di Firenze;

e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969;

f) da tre esperti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta delle Regioni;

g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra le persone designate dall'Associazione nazionale dei produttori.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione « semi e piantine » della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

L'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme dei boschi ed arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 15, è promossa dal proprietario, con domanda da inviare al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o d'ufficio da quest'ultimo.

La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua la istruttoria di cui al successivo articolo 18, ai fini della emanazione del decreto di iscrizione nel libro nazionale dei boschi da seme.

Al decreto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco, ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme.

Il disciplinare può derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al piano economico previsto dall'articolo 130 del decreto citato, ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale, ferme restando le disposizioni degli articoli 24 e 26 del su richiamato regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

Su richiesta della commissione di cui al precedente articolo 16, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà acquisire i boschi, ed eventualmente le zone ad essi circostanti, che dalla commissione medesima siano stati dichiarati idonei alla iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme o che siano in esso già iscritti.

L'acquisizione di cui al comma precedente avverrà secondo le norme, i criteri e le procedure stabiliti negli articoli 111 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18.

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 15, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo e dell'Ispettorato od ufficio regionale delle foreste competente per territorio, che provvedono alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disciplinare di gestione, di cui all'articolo precedente.

Per determinate specie od in particolari casi il compito può essere affidato ad altri istituti di ricerca forestale.

Analoga procedura viene seguìta per la revoca dell'iscrizione.

La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente articolo 14, secondo comma, il proprietario che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonchè le norme contenute nel disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni.

Trascorso il periodo di cinque anni dalla iscrizione, questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o di modifica di iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, non oltre i novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio.

La rinnovazione dell'iscrizione è altresì esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16.

Art. 19.

Le operazioni di verifica, martellata, assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al successivo articolo 20 nonchè dei certificati di provenienza e di identità clonale di cui al precedente articolo 11, sono eseguite dal personale del Corpo forestale dello Stato, a spese dello Stato.

Le agevolazioni ed i contributi previsti dalle leggi vigenti per i miglioramenti boschivi e per gli incoraggiamenti alla selvicoltura sono concessi di preferenza ai proprietari di boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme.

Art. 20.

Salva l'osservanza delle vigenti norme in materia forestale e delle particolari disposizioni stabilite nel disciplinare di cui all'articolo 17, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti, sono disciplinate dalle seguenti norme:

a) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70 per cento della produzione;

b) le operazioni di raccolta devono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16;

c) il proprietario, o chi da lui debitamente autorizzato per iscritto, che provvede alla raccolta, deve comunicare, per mezzo di lettera raccomandata al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, la quantità delle sementi e degli altri prodotti che intenda raccogliere, indicandone inoltre preventivamente la destinazione (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione alla raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche.

Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;

d) le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal luogo di raccolta solo se munite di bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio e non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal precedente articolo 11, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;

e) nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento colturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 17;

f) la raccolta di seme può essere effettuata anche dal personale del Corpo fore-

stale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalità, in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 21.

Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato *A*, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente articolo 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Registro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al precedente articolo 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Art. 22.

Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato incaricato dei controlli abbia rilasciato la relativa autorizzazione.

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale di moltiplicazione.

Art. 23.

Nel registro dei cloni forestali di cui al precedente articolo 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della Commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969.

Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo 11, il cartellino previsto dal precedente articolo 10, nonchè la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo articolo 24, terzo comma.

Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo seguente è effettuato dalla Commissione nazionale per il pioppo, di cui al primo comma, a mezzo di tecnici specializzati.

CAPO VII.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Il personale addetto alle funzioni di controllo di cui al comma precedente, ha facoltà, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine fer-

roviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci.

Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste ed una copia all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente articolo 11.

Per l'accertamento delle violazioni della presente legge il personale, di cui al secondo comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni nei magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli altri organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare la consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste previsto dal precedente articolo 4.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila nel caso di violazione delle norme relative al trasporto delle sementi ed alla rimozione dei cloni di cui ai precedenti articoli 20, lettera *d*) e 22, primo comma, e da lire 10 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 20.

Art. 26.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico prescritto dal precedente articolo 5, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 1 milione.

Art. 27.

Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dal precedente articolo 11, primo comma, è punito con la multa da lire 20 mila a lire 50 mila, con un minimo in ogni caso di lire 100 mila, per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in commercio.

Il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale.

Entro il suddetto termine il capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste può confermare il sequestro. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata. Il verbale di sequestro ed il provvedimento di conferma di esso debbono essere inviati al pretore competente per territorio unitamente al verbale di accertamento del reato di cui al primo comma.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 6 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione, con un minimo in ogni caso:

a) di lire 150 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato ovvero omesso;

b) di lire 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucro non chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero omesso.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione.

Art. 28.

Il personale del Corpo forestale dello Stato e l'altro personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che è tenuto a dare immediata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'Ufficio dei registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della Cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante l'esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso, alla riscossione coattiva delle somme dovute provvede l'ufficio del registro.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 29.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione o la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al precedente articolo 16.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) la confisca del materiale forestale sequestrato;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

d) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi al commercio, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 31.

Per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione della disciplina da questa prevista è prorogata rispettivamente di due e quattro anni.

A tal fine gli interessati, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono denunciare al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte anteriormente alla data medesima.

Art. 32.

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 2 e 16 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'articolo 19, primo comma, della presente legge, saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 1706, 1721 e 1725 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973 e corrispondenti degli anni successivi.

ALLEGATO *A*

La disciplina prevista dalla presente legge per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate:

Abies alba Mill.	abete
Abies cephalonica (Loud)	abete greco
Cupressus sempervirens L.	cipresso
Larix decidua Mill.	larice
Larix leptolepis (Sieb & Zucc) *Gord.*	larice giapponese
Picea abies Karst.	picea, abete rosso
Picea sitchensis Trautv. e Mey	picea di Sitka
Pinus cembra L.	cembro
Pinus halepensis Mill.	pino d'Aleppo
Pinus mugo uncinata Ramond	pino uncinato
Pinus nigra Arn.	pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio
Pinus heldreichi Christ. var. leucodermis Ant.	pino loricato
Pinus pinaster Sol.	pino marittimo
Pinus pinea L.	pino domestico
Pinus silvestris L.	pino silvestre
Pinus strobus L.	pino strobo
Pinus insignis Doug.	pino insigne
Pseudotsuga taxifolia Britt.	douglasia
Alnus cordifolia Ten.	ontano napoletano
Eucalyptus sp. pl.	eucalitti
Fagus silvatica L.	faggio
Populus sp. pl.	pioppi
Quercus borealis Michx	quercia rossa
Quercus pedunculata Enrh.	farnia
Quercus cerris L.	cerro
Quercus sessiliflora Sal.	rovere
Quercus suber L.	sughera

ALLEGATO *B*

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI DI BASE

A) BOSCHI DA SEME

1) Origine. — Si ammettono di preferenza come materiale di base soprassuoli autoctoni oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

2) Ampiezza dei boschi. — I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o non, purchè sia possibile una interfecondazione sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

3) Posizione. — I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

4) Omogeneità. — I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

5) Caratteri morfologici. — I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

6) Produzione quantitativa. — La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano la ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in eguali condizioni ecologiche.

7) Qualità tecnologiche. — La qualità del legno deve essere presa in considerazione ed in certi casi può divenire un criterio essenziale.

8) Stato sanitario e resistenza. — I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi ed alle influenze esterne sfavorevoli.

9) Età. — I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

B) ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

C) CLONI

1) Si applicano per analogia i punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte *A*) del presente allegato.

2) Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3) L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI PROVENIENZA
O CERTIFICATO DI IDENTITÀ CLONALE

n. .....

Si certifica che il materiale forestale di propagazione qui descritto è stato controllato dal servizio autorizzato e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, corrisponde alle seguenti indicazioni:

1) Natura del materiale: sementi / parti di piante / piante (1) .....

2) Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1)

a) nome comune .....

b) nome botanico .....

3) Provenienza o regione di provenienza:
(luogo di origine ed altitudine) (1) (2)

.....

4) Origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona

.....

5) Anno di maturazione (1) .....

6) Durata dell'allevamento in vivaio nelle varie fasi:

.....

7) Qualità .....

8) Numero e genere dei colli .....

9) Sigillo dei colli .....

10) Altre indicazioni .....

.....
(Data)

(Timbro del servizio)

.....
(Firma)

.....
(Qualifica)

(1) Cancellare le indicazioni superflue.
(2) Per i materiali di propagazione provenienti da Paesi al di fuori della CEE e per le piante che ne derivano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

R I C C I , *Segretario*:

MAJORANA, NENCIONI, LA RUSSA, PECORINO, DINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che per il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, il Governo ha chiesto la conversione con il disegno di legge n. 793, già all'esame delle competenti Commissioni del Senato ed all'ordine del giorno in Aula per il 7 marzo e giorni seguenti;

che le provvidenze stabilite con carattere di necessità e d'urgenza non potranno trovare applicazione se non vengono indicati i comuni colpiti dalle avversità atmosferiche con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

rilevato che, conseguentemente, nessun beneficio possono trarne i sinistrati, onde il decreto-legge prontamente emanato dal Governo appare nella realtà un'irrisione;

considerato che l'impossibilità di ottenere per gli agricoltori danneggiati le provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364, espressamente richiamata all'articolo 17, compromette la ripresa produttiva delle aziende, nonchè la produzione del prossimo anno, perchè mancano agli stessi, per la perdita pressochè totale del prodotto pendente, i mezzi finanziari per procedere, oltrechè alla riparazione delle strutture aziendali, altresì, con prontezza e tempestività, ai lavori di coltivazione, di concimazione, eccetera;

constatato che tale situazione si ripercuoterà a lungo sull'occupazione operaia,

gli interpellanti chiedono che il Governo voglia indicare quali sono le cause per le quali, dopo due mesi dagli eventi calamitosi e dopo oltre un mese dall'emanazione del decreto-legge, le zone non sono state delimitate con il previsto decreto, sebbene i danni siano stati rilevati e denunziati dai competenti uffici, come pure ha constatato ed esposto al Senato il vice Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Tanassi, dopo aver visitato le regioni disastrate e presieduto riunioni con le autorità locali ed i capi degli uffici competenti.

(2 - 0116)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I , *Segretario*:

LEPRE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che anche quest'anno si è ripetuta, al termine della stagione invernale, la chiusura della strada internazionale n. 52-*bis*, nel tratto Timau-Montecroce Carnico, per il pericolo di caduta di un masso nei pressi degli Stavoli Rener, chiusura che gravemente compromette i traffici commerciali e turistici tra l'Italia, l'Austria e la Germania;

che l'indagine a suo tempo condotta dall'ANAS accertava l'esigenza di una bonifica integrale dell'intero costone soprastante il tratto dei tornanti precedenti il passo di

Montecroce Carnico, ai fini della sicurezza del traffico, con una spesa preventivata di circa un miliardo di lire, spesa ed opera che hanno originato un conflitto di competenza sulla titolarità dell'ente pubblico che dovesse provvedere alla bonifica stessa, risoltosi nel 1971 con l'assunzione, da parte dell'ANAS, di tale spesa, per cui avrebbe dovuto tempestivamente provvedervi,

si chiede di conoscere quali urgenti interventi i Ministri interrogati intendano programmare per l'immediata riapertura del traffico su detta strada, i motivi del ritardo dei preventivati lavori di bonifica integrale del costone e la data del loro inizio e del completamento, al fine di evitare il ripetersi di futuri provvedimenti di chiusura del traffico sull'importantissima arteria.

(3 - 0493)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere perchè la scuola media « Dante Alighieri » del comune di Pantelleria abbia finalmente sede e servizi adeguati.

Come segnalato al Presidente della Repubblica ed al Governo dal comitato dei genitori, l'edificio che era addetto a sede della scuola versa in stato di completo abbandono e, anche se fosse restaurato, probabilmente sarebbe comunque insufficiente. Frattanto gli alunni sono trasportati, con mezzi di fortuna quanto mai precari, nei locali dell'albergo « Di Fresco », in contrada Mursia, distante dal centro abitato oltre 3 chilometri, onde sono costretti — con i loro genitori — ad alzarsi ogni mattina alle ore 6 per trovarsi in tempo al capolinea dell'autobus ed entrare in classe alle ore 8,30.

Urge, pertanto, un pronto intervento che permetta di uscire al più presto da tale situazione assolutamente insostenibile.

(4 - 1453)

ENDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno che sia concesso un contributo al comitato « Pro cultura » di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, che si propone di commemorare Alessandro Manzoni nel centenario della morte.

Al benemerito comitato « Pro cultura » si devono le degnissime commemorazioni di Grazia Deledda, di Don Lorenzo Perosi e di altre grandi figure della letteratura e dell'arte.

(4 - 1454)

RICCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Rispondendo ad altra interrogazione (n. 1032 del 1969), il Ministro faceva presente che « ... la ricostruzione del ponte sul torrente Lenta al chilometro 6 della strada statale n. 372, in comune di Ponte, è già prevista nel programma dell'ANAS. La progettazione è in corso e si assicura che sarà ultimata al più presto possibile ».

Poichè a tutt'oggi continua ad essere utilizzato un ponte provvisorio, installato dalle forze alleate dopo le distruzioni belliche, si chiede di conoscere se il decorso di un trentennio non costituisca un ragionevole periodo di attesa per ottenere la ricostruzione dell'opera e come ed in che tempi si intenda provvedervi.

(4 - 1455)

MARANGONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trova la scuola nella provincia di Rovigo per la quasi totale paralisi del doposcuola, che è stato istituito solo in pochi centri per l'atteggiamento di diversi presidi ostili a detta attività.

Nei casi in cui, malgrado tutto, le attività pomeridiane sono state accettate, per una precisa circolare del provveditore e, naturalmente, per lo sciopero del personale non insegnante, esse non hanno avuto inizio. In seguito a ciò si mette in pericolo la validità dell'anno per circa 100 insegnanti, i quali, nominati due mesi fa per le attività pomeridiane, non percepiscono stipendio.

Giova, in proposito, ricordare che, se venissero negati i diritti di detti docenti, questi si vedrebbero costretti al ricorso in sede amministrativa.

A parere dell'interrogante è necessario sottolineare che da una tale situazione si può uscire in due modi:

1) assumendo nuovo personale non insegnante per le attività pomeridiane, come richiesto dai sindacati;

2) dando precise disposizioni ai provveditori affinchè detti giovani insegnanti, incaricati per 8-10 ore settimanali, possano percepire gli arretrati maturati ed essere assicurati per quanto riguarda i diritti normativi.

Per i motivi sopraesposti, l'interrogante chiede al Ministro di conoscere come ritenga di poter intervenire per assicurare una positiva soluzione alla seria e preoccupante situazione denunciata.

(4 - 1456)

PINNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del vivo malumore della popolazione del comune di San Vito, in provincia di Cagliari, per l'insufficienza delle aule scolastiche delle scuole medie ed elementari;

2) se gli risulti, altresì, che detta carenza veniva segnalata nel lontano 22 febbraio 1961 dal Provveditorato agli studi di Cagliari, con lettera n. 5926 indirizzata al Ministero;

3) se gli risulti, infine, che recentemente la stessa Amministrazione di quel comune ha ripetuto l'urgente segnalazione al prefetto di Cagliari.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro abbia in animo di assumere per porre fine a quanto segnalato.

(4 - 1457)

PINNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se non ritenga necessario, utile ed opportuno, in relazione all'aumento del costo della vita, esercitare un più meticoloso controllo sui prezzi, particolarmente per quanto attiene ai generi di largo consumo popolare (alimentari, vestiario, oggetti per la casa, eccetera), e subordinare l'aumento dei listini alla preventiva autorizzazione del CIP;

2) se non ritenga opportuno, altresì — in considerazione dell'efficace apporto che potrebbe dare, in rappresentanza di oltre 1.700.000 soci — includere una rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue nel Comitato italiano prezzi.

In caso affermativo, nella considerazione delle categorie particolarmente colpite dagli aumenti citati, si chiede se non ritenga opportuno, d'intesa con il Ministero delle finanze, disporre perchè vengano ulteriormente ridotte le aliquote IVA, con particolare riguardo per le farine, il latte, il pane, i formaggi, le carni, lo zucchero, eccetera.

(4 - 1458)

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle richieste più volte presentate al suo Ministero per un'adeguata rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue nei consigli di amministrazione degli Istituti previdenziali ed assistenziali, con particolare riguardo per l'INPS, l'INAM, l'INAIL e l'ENPAIA, senza peraltro che esse venissero esaudite;

2) se gli risulti, altresì, che la rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue risulta esclusa dalle commissioni, dai comitati e dagli organi del contenzioso amministrativo dei predetti Istituti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere cosa osti ad una loro definitiva inclusione, tenuto conto della vasta rappresentanza associativa di oltre 1.700.000 soci e di un fatturato annuo di 600 miliardi di lire.

(4 - 1459)

PINNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la legislazione sull'ordinamento delle Ferrovie dello Stato (legge 7 luglio 1907, n. 429) dispo-

ne che, per quanto attiene ai lavori ed alle forniture, debbono essere privilegiate le società cooperative;

2) se gli risulti che, invece, da qualche tempo a questa parte, alcuni compartimenti ferroviari hanno palesemente discriminato tali organizzazioni;

3) se non ritenga, infine, in vista del programma di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, che i compartimenti si avvalgano, nello spirito della citata legge, delle cooperative di costruzione e di armamento.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali misure saranno predisposte dal suo Ministero per garantire la partecipazione della cooperazione in correlazione con i programmi di sviluppo della rete ferroviaria italiana.

(4 - 1460)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del vivo allarme che si è diffuso tra la popolazione di Ussaramanna, in provincia di Cagliari, a causa dell'estendersi e del propagarsi dell'infezione dovuta all'epatite virale;

2) se gli risulti, altresì, che circa un mese fa altri fatti si manifestarono senza che peraltro intervenissero misure atte a bloccare la malattia;

3) se gli risulti, infine, che in quel comune mancano completamente le fogne, talchè l'acqua ristagna e crea le condizioni materiali per l'insorgere del male.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno un intervento del suo Ministero per eliminare i gravi pericoli lamentati.

(4 - 1461)

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo stato di agitazione dei mutilati ed invalidi del lavoro, i quali, ormai da diverso tempo, reclamano:

la riversibilità delle rendite di infortunio e silicosi, indipendentemente dalla causa della morte dell'invalido;

il riconoscimento dell'infortunio *in itinere*, oggetto di delega legislativa contenuta nell'articolo 31 della legge n. 15 del 1963, ancora disatteso;

la revisione della legge n. 482 del 1968, che ha annullato tutti i benefici faticosamente conquistati con la legge n. 1222 del 1947, relativamente all'assunzione obbligatoria degli invalidi nelle imprese pubbliche e private, nella considerazione che gli Enti pubblici statali e parastatali eludono la legge attualmente in vigore;

il pagamento di una rendita mensile, da parte dell'INAIL, ai vecchi liquidati in capitale, con un'invalidità fino al 49 per cento;

l'adeguamento delle rendite anche ai liquidati in capitale, con percentuale d'invalidità dal 50 per cento al 100 per cento, esclusi da tutti i benefici erogati ai reddituari ogni 3 anni.

In caso affermativo, si chiede quali iniziative abbia in animo di assumere il suo Ministero per secondare le richieste di detta benemerita categoria.

(4 - 1462)

CASSIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nella chiesa quattrocentesca del Convento di San Bernardino di Morano Calabro (Cosenza), si sono verificati furti a ripetizione dell'inestimabile trittico del 1450, dovuto all'arte del Vivarino, e quali provvedimenti si intendono adottare in considerazione della mancanza assoluta di ogni preveggenza nel custodire un'opera d'arte che innegabilmente appartiene al più alto patrimonio artistico italiano.

Per sapere, altresì, se non sia il caso di provvedere subito alla nomina di un custode permanente e di adibire il quasi diruto Convento di San Bernardino, al quale la chiesa è annessa, a Museo comunale del folklore ed a Biblioteca civica.

(4 - 1463)

MARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave decisione, adottata dalla società « Vianini », di licenziare 150 dipendenti dello stabilimento di Binetto (Bari), che rappresentano circa la

metà dell'intero organico, e della viva agitazione che da numerosi giorni coinvolge i lavoratori e le popolazioni di diversi comuni della zona;

se ritengono giustificabile un tale drammatico provvedimento, che starebbe a fronte di una temporanea diminuzione di commesse, peraltro non precisata e non dimostrata;

quali urgenti iniziative, per quanto di rispettiva competenza, intendono prendere per scongiurare i suddetti licenziamenti e per appoggiare la proposta, che responsabilmente hanno formulato i lavoratori ed i sindacati, di concordare un turno di lavoro capace di garantire a tutti gli attuali 320 dipendenti, fino al superamento delle contingenti asserite difficoltà, una sia pur ridotta occupazione.

L'interrogante fa presente che le conseguenze dei massicci licenziamenti si ripercuoterebbero assai negativamente sulla situazione economica e sociale di tutta la zona, prevalentemente agricola, e che, in conseguenza del largo attacco agli organici aziendali messo in atto dal padronato pubblico e privato in tutta l'adiacente zona industriale di Bari, non vi potrà essere nessuna possibilità di diversa occupazione per i licenziati.

(4 - 1464)

MAROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, dovendosi eseguire, nella città di Messina, importanti opere pubbliche di carattere indilazionabile, le autorità locali hanno disposto la demolizione delle preadamitiche baracche ricadenti nell'area dove devono sorgere le predette opere;

che, in obbedienza agli ordini impartiti, numerose famiglie, tutte indigenti, hanno dovuto lasciare libere le cosiddette malsane abitazioni-tuguri nelle quali erano costrette a vivere, rimanendo prive di qualsiasi tetto e di mezzi;

che un altro gruppo di famiglie è prossimo a subire la stessa sorte, dovendosi dare il via ai lavori già appaltati;

che, con legge 5 aprile 1972, n. 22, la Regione siciliana si è addossato l'onere dell'importo della locazione e della manutenzione dei locali che sarebbero stati presi in fitto per allogarvi detti diseredati;

che gli Istituti di previdenza, proprietari di un complesso immobiliare di recente costruzione, sito in contrada Contesse, hanno opposto un reciso quanto ingiustificato rifiuto alla richiesta del sindaco di avere in locazione detto edificio, nonostante le solide garanzie all'uopo offerte;

che tale inconcepibile atteggiamento è evidentemente frutto di un'incomprensione che rattrista profondamente, dato che esso si riverbera esclusivamente su una categoria di persone indifese (circa 400 nuclei familiari) che versano in stato di assoluto bisogno e che, perciò stesso, meriterebbero ogni umana considerazione;

che vane si sono rivelate le reiterate sollecitazioni rivolte al Ministro del tesoro, che ha in pratica avallato il diniego degli Istituti di previdenza, rifiutandosi di ascoltare la voce di tanti miseri invocanti aiuto e protezione;

che, purtroppo, la negletta Messina, più volte percossa duramente dalla natura e dalla perfidia degli uomini, deve, ancora una volta, cozzare contro il malvolere di chi avrebbe il dovere di risolvere, con giudizio di retta e timorata coscienza, un sì cocente problema che non può non suscitare un palpito di umanità;

che vivo è il fermento che un tanto assurdo diniego ha suscitato, oltre che nell'ambiente interessato, anche in ogni settore cittadino, per cui sarebbe prudente far tutto il possibile perchè non venga turbato l'ordine pubblico;

che al cataclisma del 28 dicembre 1908, che ha letteralmente raso al suolo la bella città di Messina, sono sopravvenuti, sia pure a distanza di tempo, ad aggravare notevolmente la situazione già insostenibile, i terrificanti bombardamenti aerei delle « fortezze volanti » americane, che, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, hanno provocato la distruzione del 90 per cento degli edifici di quella che venne definita « la città fantasma »;

che, in conseguenza di sì memorabili sciagure, Messina ha perduto il suo porto

fiorente, ha visto declinare la sua rinomata attività commerciale, soffre di mancanza di industrie e di penuria di case, constata, non senza preoccupazione, il progressivo aumento della disoccupazione e, quel che è peggio, il costante disinteresse del Governo per la soluzione dei gravi problemi che l'assillano da tempo e che attengono alla stessa sua sopravvivenza,

l'interrogante chiede che il Presidente del Consiglio dei ministri intervenga con la sua autorità e sensibilità presso chi di ragione per l'equa soluzione della questione di che trattasi, onde evitare la perpetrazione di un intollerabile atto di ingiustizia che confina con la sopraffazione.

(4 - 1465)

CIRIELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è stato rilevato, ai fini di una giusta riparazione, che dai benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972 sono rimasti esclusi i segretari capi di 1ª classe ed i segretari generali di 2ª classe collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto stesso (12 dicembre 1972).

Va ricordato che i decreti del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972 (sull'ordinamento dei segretari comunali) e n. 748 del 30 giugno 1972 (sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato) sono in relazione alla legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la precedente legge 18 marzo 1968, numero 249.

Per diverse ragioni d'ordine burocratico, sindacale, politico, eccetera, i predetti due provvedimenti delegati subivano notevole ritardo e finalmente venivano emanati, rispettivamente, il 23 ed il 30 giugno 1972, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972, ed entravano in vigore il successivo giorno, 12 dicembre 1972.

Con il citato decreto n. 749 sono stati riconosciuti sostanziali benefici, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1970, ai segretari comunali in servizio con le qualifiche di segretario capo di 2ª classe, di segretario comunale di 1ª classe e di segretario comunale di 2ª classe, i quali, se in possesso dell'anzianità richiesta, ottengono l'attribuzione del parametro e della nuova qualifica di segretario capo precisamente dal 1° luglio 1970 (articolo 21).

Conseguentemente, anche i segretari con le predette qualifiche, collocati a riposo tra il 1° luglio 1970 ed il 12 dicembre 1972, godono dei cennati benefici e quindi di una maggiorazione del trattamento di quiescenza.

Gli stessi effetti retroattivi, tuttavia, non sono stati riconosciuti ai segretari capi di 1ª classe, i quali, solo se risultano in servizio alla data del 12 dicembre 1972 (entrata in vigore del decreto) ottengono sostanziali benefici con il conseguimento della qualifica di segretario generale di 2ª classe, dalla stessa data, dello stipendio annuo iniziale di lire 3.560.000 e dell'indennità di funzione di lire 1.640.000 (trattamento economico del primo dirigente dal 1° dicembre 1972): in uno, lire 5.200.000.

Dai benefici dei decreti predetti sono esclusi i vecchi segretari capi di 1ª classe sfortunatamente collocati a riposo per limiti di età nelle more dell'emanazione dei decreti stessi, e cioè dall'ottobre 1970 al 12 dicembre 1972, e così pure i segretari generali di 2ª classe promossi a tale qualifica per concorso (per esempio, nel 1971), dopo una lunga permanenza nella qualifica di segretario capo di 1ª classe, e, quindi, con trattamento economico pari a quello già in godimento a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e collocati a riposo prima delle date di spettanza dell'indennità di funzione (1° luglio e 1° dicembre 1972) di cui al citato articolo 47 del decreto n. 748.

Le cennate esclusioni sembrano ingiuste specialmente se si consideri che trattasi proprio dei vecchi segretari comunali che più hanno sofferto per una carriera stentata ed un trattamento economico inadeguato e che sono stati proprio coloro che più hanno lottato per ottenere quei provvedimenti dai quali si vedono ora esclusi, senza alcuna loro colpa, in conseguenza dei ritardi nell'emanazione dei decreti, ritardi che certamente

non possono essere addebitati agli interessati.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di colmare tale lacuna con una norma che estenda i benefici suindicati previsti per i segretari capi di 1ª classe e segretari generali di 2ª classe dal 1° luglio 1970 o, quanto meno, dall'ottobre 1970 (data della legge-delega, che è la data in cui si concretava in Parlamento l'esigenza del provvedimento).

(4 - 1466)

ALBARELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende promuovere una severa inchiesta sul grave disservizio esistente all'Ispettorato per le pensioni — Divisione II — del suo Ministero.

L'interrogante, a suffragare tale richiesta, si limita a segnalare il caso incredibile della vedova Astuto Elena, nata Ferian, di Cologna Veneta (Verona), ora residente a Ca' di David (Verona), la quale dal 15 gennaio 1963 riscuote solo l'assegno provvisorio per la morte del marito, dipendente del Ministero quale ex primo custode delle Belle arti. L'assegno provvisorio — si badi bene — è di lire 11.300, con le quali la vedova dovrebbe vivere.

L'interrogante ha sollecitato più volte la definizione di detta pratica di pensione, ma le sue molte lettere sono state solo timbrate e protocollate senza essere nemmeno lette, perchè tutte sono state trovate inserite nel fascicolo senza che alle stesse venisse mai data una risposta che fosse pertinente. Solo il 23 febbraio 1973 (si badi bene, dopo 10 anni) è stato scovato l'incarto nelle cantine del Ministero, dove giaceva nel mucchio di altre pratiche consimili.

L'interrogante si augura che, per il caso in parola e per gli altri analoghi, l'intervento del Ministro varrà a far cessare un disservizio gravemente lesivo degli interessi degli aventi diritto, che attendono per anni senza rendersi conto di tanti ritardi ingiustificati.

(4 - 1467)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 febbraio 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un senatore questore.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri (176).

2. GIOVANNETTI ed altri. — Programmazione dell'attività, disciplina e finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie-metallurgiche EGAM (107).

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM (733) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Cardia ed altri; Tocco ed altri; Carta ed altri*) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire (700) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari